



COMUNE DI COSTERMANO SUL GARDA - VR
PARCO AMBIENTALE DI COSTERMANO SUL GARDA

PIANO AMBIENTALE 2020
VARIANTE 1

Norme

ADOZIONE	APPROVAZIONE
DCC N. DEL	DCC N. DEL

Il Sindaco
dott. Stefano Passarini

Il Tecnico
dott. arch. Pierluigi Polimeni

Il Segretario Comunale

Il Tecnico Naturalista
dott. ing. Massimiliano Ronconi

Il Responsabile del Procedimento
geom. Alberto Bizzocoli

OTTOBRE 2020

INDICE

1. PREMESSA	4
2. TITOLO I - GENERALE	5
2.1 GESTIONE.....	5
2.2 FINALITÀ	5
2.3 EFFICACIA E ATTUAZIONE DEL PIANO AMBIENTALE.....	6
2.4 MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO AMBIENTALE.....	6
2.5 COORDINAMENTO ISTITUZIONALE	7
2.6 ELABORATI DEL PIANO AMBIENTALE	7
3. TITOLO II - DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI PER ZONE.....	9
3.1 ZONIZZAZIONE FUNZIONALE DEL TERRITORIO DEL PARCO.....	9
3.2 AREE LIMITROFE.....	10
4. TITOLO III - DIRETTIVE GENERALI PER LE COMPONENTI DEL TERRITORIO.....	11
4.1 NORME GENERALI DI SALVAGUARDIA.....	11
4.2 NORME PER LE ZONE FUNZIONALI DEL TERRITORIO DEL PARCO.....	11
4.2.1 <i>Zone di riserva naturale orientata (ZRO)</i>	11
4.2.2 <i>Zone di protezione agro-forestale (ZPAF)</i>	12
4.2.3 <i>Zone di promozione agricola (ZPA)</i>	14
4.2.4 <i>Zone di urbanizzazione controllata (ZUC)</i>	15
4.2.5 <i>Zone di promozione economica e sociale (ZPES)</i>	16
4.3 DISCIPLINA URBANISTICA PER LE AREE DEL PARCO.....	18
4.3.1 <i>Zone di urbanizzazione controllata (ZUC)</i>	18
4.3.2 <i>Zona agricola</i>	18
4.3.3 <i>Centri storici – beni culturali</i>	18
4.3.4 <i>Elementi puntuali</i>	19
4.3.5 <i>Fabbricati non più funzionali al fondo agricolo</i>	19
4.3.6 <i>Zone F a servizi di interesse comune</i>	19
4.3.7 <i>Fascia di mitigazione ambientale e/o di compensazione ambientale</i>	21
4.3.8 <i>Servizi e attrezzature per gli usi e la fruizione del parco</i>	21
4.3.9 <i>Passaggio in quota</i>	23
4.3.10 <i>Viabilità, percorsi e sentieri per la fruizione turistico visitazionale</i>	23
4.3.11 <i>Murature di brolo e recinzioni</i>	23
4.3.12 <i>Coni visuali</i>	24
4.3.13 <i>Impianti tecnologici</i>	24
4.3.14 <i>Prontuario di mitigazione ambientale e Sussidi operativi</i>	24

5.	TITOLO IV - PRESCRIZIONI E DISCIPLINE	25
5.1	PRESCRIZIONI E DISCIPLINE PER LA ZONA DI RISERVA ORIENTATA (ZRO).....	25
5.2	PRESCRIZIONI E DISCIPLINE PER LE ZONE DI PROTEZIONE AGRO-FORESTALE (ZPAF).....	26
5.3	PRESCRIZIONI E DISCIPLINE PER LE ZONE DI PROMOZIONE AGRICOLA (ZPA)	27
5.4	PRESCRIZIONI E DISCIPLINE PER LE ZONE DI URBANIZZAZIONE CONTROLLATA (ZUC).....	28
5.5	PRESCRIZIONI E DISCIPLINE PER LE ZONE DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE (ZPES).....	29
5.6	PRESCRIZIONI PER LE INFRASTRUTTURE	30
6.	TITOLO V – AZIONI DEL PIANO AMBIENTALE.....	31
6.1	OBIETTIVI DELLE AZIONI DEL PIANO AMBIENTALE.....	31
6.2	LE AZIONI DEL PIANO AMBIENTALE.....	31
6.2.1	<i>Azioni per la salvaguardia e la promozione della biodiversità.....</i>	<i>31</i>
6.2.2	<i>Azioni per la promozione dell'informazione, l'educazione e la didattica</i>	<i>32</i>
6.2.3	<i>Azioni di sviluppo dell'offerta turistica e dell'attrattività.....</i>	<i>32</i>
7.	TITOLO VI - LA GESTIONE DEL PARCO	34
7.1	ADEMPIMENTI	34
7.2	SOGGETTO GESTORE	34
7.3	PERSONALE	34
7.4	CONSULTA PER IL PARCO	34
7.5	COMITATO TECNICO SCIENTIFICO	34
7.6	ATTIVITÀ DA AFFIDARE.....	34
7.7	MONITORAGGIO.....	35
7.8	VIGILANZA.....	35
7.9	SANZIONI	35
7.10	FINANZIAMENTO DEL PARCO.....	36
8.	TITOLO VII – NORME FINALI	37
8.1	NORMA FINALE.....	37
8.2	RECEPIMENTO PRESCRIZIONI PARERE VAS N. 198/2018.....	37

1. PREMESSA

L'istituzione del Parco di interesse comunale ha il fine di garantire la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente nelle zone di particolare interesse naturalistico ed ecologico, nonché lo scopo di promuoverne lo studio scientifico e di sviluppare i servizi ecosistemici, in coerenza con la convenzione mondiale sulla biodiversità e della strategia europea per fermare la perdita della biodiversità entro il 2020 anche in osservanza degli obiettivi e finalità della direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

L'ambito per l'istituzione del parco, di limitata estensione comprende aree naturali o seminaturali importanti per la tutela della biodiversità, del paesaggio, della storia e della cultura locale e per potenziare la funzionalità delle aree verdi periurbane il cui contesto comprende ambiti di parziale urbanizzazione ed è costituito integralmente dal Sito natura 2000 IT3210007 "*Monte Baldo: Val dei Mulini, Senge di Marciaga, Rocca di Garda*".

2. TITOLO I - GENERALE

2.1 Gestione

Il Parco è istituito dal Comune di Costermano sul Garda.

Entro 180 giorni dall'approvazione del Piano Ambientale (P.A.) saranno formalizzati:

- il Regolamento del Parco;
- la forma di conduzione e gestione dello stesso;
- le forme di garanzia scientifica e disciplinare per l'attuazione del Parco da prevedersi a mezzo di un comitato scientifico designato dal Comune, con la presenza di esperti per i diversi aspetti ambientali, agrari, storico-culturali, etc.;
- il ruolo e le funzioni di eventuali enti o soggetti privati interessati a contribuire alla gestione del Parco (enti pubblici diversi, gestori di servizi, associazioni e pro-loco, Museo di Verona, GAL, Istituti di credito, etc.).

Il Comune, nei termini di cui sopra, individuerà un Soggetto gestore, dotato delle adeguate qualifiche e competenze tecnico-scientifiche.

Per la gestione è fatta salva la possibilità di avvalersi di apposita Azienda come previsto all'Art. 27 della L.R. 40/1984, ferma restando l'esigenza di gestione coordinata e coerente del Parco.

Il soggetto responsabile del Parco e dell'attuazione del Piano Ambientale (P.A.) sarà di seguito denominato "Soggetto gestore".

2.2 Finalità

Il Parco Regionale di interesse locale del Comune di Costermano sul Garda ha lo scopo di assicurare la tutela e promuovere la valorizzazione del patrimonio naturalistico, ambientale, culturale, nonché delle attività economiche tradizionali, e comunque compatibili, presenti nel territorio, così come individuato dalla specifica cartografia di Piano.

Gli obiettivi principali del Piano Ambientale riguardano:

- la conservazione e la tutela del Sito natura 2000 IT3210007 "*Monte Baldo: Val dei Mulini, Senge di Marciaga, Rocca di Garda*";
- la conservazione ed il potenziamento degli habitat Natura 2000 e degli habitat di specie in generale la conservazione delle specie tutelate dalla Direttiva 92/43/CEE e DIRETTIVA 2009/147/CE;
- valorizzazione della identità, della riconoscibilità e della leggibilità del Parco nella sua globalità, unitarietà e rappresentatività, rispetto al contesto territoriale;
- organizzazione di forme di fruizione didattica, culturale, scientifica, turistica e ricreativa coerenti con l'obiettivo precedente, compatibili con le esigenze di tutela dei siti e delle risorse, con azioni coordinate a livello territoriale;
- promozione ed organizzazione delle attività economiche coerenti con gli obiettivi precedenti e funzionali allo sviluppo sociale, economico e culturale delle popolazioni locali, con particolare riguardo per la qualificazione delle attività agricole e forestali e per il controllo dei processi urbanizzativi, e lo sviluppo di un turismo sostenibile.
- conservazione e valorizzazione integrata del patrimonio complessivo di risorse naturali, paesistiche, storiche e culturali;
- miglioramento della naturalità del territorio e degli equilibri ecosistemici;
- valorizzazione del paesaggio e degli elementi di specifico interesse;
- conservazione, recupero e valorizzazione dei sistemi insediativi ed infrastrutturali e dei singoli elementi d'interesse storico, artistico, archeologico, documentario o culturale, e delle loro relazioni reciproche e con il contesto esterno;
- promozione della conoscenza e dell'apprezzamento del patrimonio naturale, storico e culturale, valorizzazione mirata delle attività agricole e forestali, con politiche di sostegno differenziate in funzione delle colture e delle sensibilità ambientali;
- promozione di tecniche e pratiche colturali atte a conservare e a migliorare gli equilibri paesistici ed ambientali, la stabilità dei suoli e degli ecosistemi;
- tutela delle risorse agricole, in particolare suoli e sistemi infrastrutturali, mediante opportune forme di disciplina degli usi e delle modalità d'intervento;

- promozione dello sviluppo e qualificazione dell'assetto urbanistico in modo che esso, oltre a rispondere ai bisogni e alle attese delle popolazioni locali, migliori la qualità dei servizi e arricchisca le opportunità di fruizione del Parco;
- promozione di forme diversificate di fruizione integrata delle risorse storiche, culturali, naturali e paesistiche, con l'organizzazione dei sistemi d'accesso dal contesto territoriale e la valorizzazione dei percorsi di collegamento e dei circuiti di fruizione interna;
- valorizzazione diffusa delle risorse, in funzione di un uso più equilibrato delle risorse stesse e di una miglior diffusione dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali, con una più estesa distribuzione dei servizi, delle attività e delle opportunità culturali, ricreative, sportive e turistiche, orientamento e controllo dei flussi e delle forme di fruizione del Parco, onde evitare rischi di sovraccarichi ambientali e fenomeni di abbandono o di sottoutilizzo, con l'organizzazione degli accessi e dei presidi informativi, il potenziamento dei trasporti pubblici, la valorizzazione selettiva delle percorrenze interne, la promozione di forme di mobilità non motorizzata ed eventuali limitazioni temporanee dell'accessibilità turistica motorizzata;
- promozione del ruolo didattico, educativo e culturale del Parco, mediante l'organizzazione delle attività d'animazione, informazione e interpretazione, la costituzione di una rete di centri, attrezzature e punti d'informazione, la promozione di progetti mirati di ricerca, sperimentazione ed educazione ambientale e con riferimento alla tutela dei beni storico-artistici.

2.3 Efficacia e attuazione del Piano Ambientale

Il Piano Ambientale precisa la zonizzazione del Parco, ai sensi dell'Art. 9 della L.R. 40/1984, e le presenti Norme di Attuazione ne determinano il quadro di riferimento prescrittivo e di Indirizzo.

Il Piano Ambientale entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale. I contenuti del Piano Ambientale corrispondono ad obiettivi e vincoli ai quali devono uniformarsi le attività della Pubblica Amministrazione e dei privati, al fine di conservare e di valorizzare le caratteristiche ambientali, naturalistiche e storiche dell'ambito del Parco.

Nell'applicazione delle norme del Piano Ambientale prevalgono le prescrizioni delle presenti Norme Tecniche di Attuazione su quelle contenute negli elaborati grafici. Nei casi di difformità fra gli elaborati grafici, prevalgono le indicazioni delle tavole con previsioni di maggior dettaglio.

Il Piano Ambientale ha validità di 10 anni e rimane in vigore fino all'approvazione del successivo.

2.4 Modalità di attuazione del Piano Ambientale

Nel rispetto delle previsioni di cui al Titolo V delle presenti norme, il Piano Ambientale viene attuato dal Soggetto gestore mediante Programmi biennali di attuazione, ai sensi dell'Art. 25, della L.R. 40/1984, costituiti dai seguenti elaborati:

- a) relazione illustrativa descrittiva degli interventi da avviare nel periodo considerato, delle relative modalità e tempi di attuazione/esecuzione;
- b) documentazione cartografica inerente la descrizione e localizzazione degli interventi;
- c) eventuali norme di attuazione specifiche relative agli interventi;
- d) ricognizione della proprietà delle aree catastali interessate e previsioni espropriative o bozza delle convenzioni o disciplinari d'uso con le proprietà delle aree e/o dei beni interessati dalla realizzazione delle opere;
- e) documentazione relativa alla cessione in proprietà o in uso al Soggetto gestore di aree di particolare valore ambientale ove rispetto ad esse il Piano Ambientale non consenta lo svolgimento di attività economiche;
- f) piano finanziario con l'indicazione delle spese a carico del Gestore, degli enti e/o privati interessati, nonché delle fonti di finanziamento pubbliche e private che si ritiene di attivare per far fronte alle spese derivanti dall'attuazione del Programma.

I Programmi biennali potranno essere attuati anche per stralci/step funzionali ed in ogni caso dovranno perseguire prioritariamente gli interventi finalizzati al risanamento della qualità ambientale.

Il Soggetto gestore del Parco realizza gli interventi previsti dai Programmi biennali direttamente, ovvero concordando e promuovendone l'attuazione congiuntamente ad altri Enti pubblici o privati. A tal fine il Programma biennale individua quali opere ed interventi vadano eventualmente realizzati attraverso gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge n. 142/1990 e dell'articolo 26 della legge n. 394/1991.

L'attuazione delle previsioni dei Programmi biennali sarà verificata, in termini di relazione tra dati di partenza e risultati ottenuti per i diversi settori d'interesse, dal Programma di Monitoraggio previsto tra le azioni prioritarie di Attivazione del Parco.

2.5 Coordinamento istituzionale

In attuazione del Piano Ambientale, il Comune di Costermano sul Garda e il Soggetto gestore promuovono l'integrazione e il coordinamento delle azioni di competenza.

2.6 Elaborati del piano Ambientale

Fanno parte integrante del Piano Ambientale del Parco i seguenti elaborati:

A) Elaborati Grafici

Elaborati cartografici di analisi

Elaborato	Titolo	Modificati dalla Variante 1
Tavola n. 1-Var.1	Limiti amministrativi	X
Tavola n.2-Var.1	Pianificazione vigente	X
Tavola n. -Var.1	Uso del suolo - Carta della Regione Veneto (ed. 2012)	X
Tavola n.4-Var.1	Uso del suolo - Aggiornamento su foto aeree	X
Tavola n. -Var.1	Reticolo idrografico ed invarianti	X
Tavola n.6 -Var.1	Reti dei servizi pubblici: fognatura, acquedotto, gas	X
Tavola n.7-Var.1	Carta della naturalità	X
Tavola n.8-Var.1	Idoneità ambientale per le specie	X
Tavola n.9-Var.1	Viabilità, reti infrastrutturali e accessibilità	X
Tavola n.10-Var.1	Opportunità turistiche	X
Tavola n.11-Var.1	Geomorfologia	X
Tavola n.12-Var.1	Geolitologia	X
Tavola n.13-Var.1	Idrogeologia	X
Tavola n.14-Var.1	Aziende agricole	X
Tavola n.15-Var.1	Classificazione agronomica dei terreni	X
Tavola n.16-Var.1	Paesaggio agrario e colture prevalenti in atto	X
Tavola n.17-Var.1	Vegetazione arborea ed erbacea	X
Tavola n.18-Var.1	Beni culturali storico-artistici e ambientali	X
Tavola n. 19-Var.1	Percorsi naturalistici	X

Elaborati grafici di progetto:

Elaborato	Titolo	Modificati dalla Variante 1
Tavola n.20-Var.1	Zonizzazione funzionale	X

B) Relazioni di progetto

Elaborato	Titolo	Modificati dalla Variante 1
Relazione-Var.1	Norme tecniche di attuazione	X
Relazione-Var1	Relazione specialistica	X
Relazione-Var1	Dichiarazione di non necessità della VInCA	X

Elaborato	Titolo	Modificati dalla Variante 1
	- DGR 1400/2017 – All. E	
Relazione-Var1	Dichiarazione di non necessità della VInCA - DGR 1400/2017 – All. Tecnico	X
Relazione-Var1	Relazione illustrativa Variante n. 1 al Piano Ambientale	X
Relazione-Var1	Analisi comparativa delle norme vigenti e di variante	X

C) Elaborati del Piano Ambientale 2018 vigenti

Elaborato	Titolo	Modificati dalla Variante 1
Relazione	Allegato Schede di Progetto	
Relazione	Relazione urbanistica	
Relazione	Prontuario di mitigazione ambientale e sussidi operativi	
Relazione	Allegato Registro crediti edilizi	
Tavola n. 21	Progetto urbanistico	
Tavola n. 22	Opportunità turistiche di progetto	
Tavola n. 23	Percorsi, accessi e parcheggi	

3. TITOLO II - DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI PER ZONE

3.1 Zonizzazione funzionale del territorio del Parco

In base agli assetti naturalistici, colturali e paesaggistici del suo territorio, nonché i tessuti urbani esistenti e di completamento, l'area compresa entro i confini del Parco è stata suddivisa in zone funzionali omogenee ai fini degli interventi di tutela, di valorizzazione e d'uso delle risorse, così come appare nella cartografia allegata a questo documento di norme.

La zonizzazione funzionale individua le aree del Parco entro le quali si deve provvedere a specifici interventi di tutela, di valorizzazione, di mitigazione, attraverso i quali rendere possibile un insieme di usi del territorio compatibili con gli obiettivi di conservazione fissati.

Le zone individuate sono le seguenti:

A. ZONA DI RISERVA NATURALE ORIENTATA (ZRO)

La **zona di riserva naturale orientata (ZRO)** è stata individuata nei settori di pregio naturalistico più rilevante (habitat natura 2000, aree prossimo-naturali), inclusi i lembi che necessitano di eventuali interventi (non invasivi) di riqualificazione. La Valle dei Molini rappresenta il cuore della ZRO.

Tra tutte quelle del Parco, le aree destinate a ZRO contengono i sistemi e le componenti di più rilevante pregio biologico, forestale, idrologico, geomorfologico e paesaggistico, quasi sempre fino ad oggi sottratti all'azione di importanti fattori di degrado e di rischio. Attualmente conservano struttura e funzionalità tali da identificare condizioni favorevoli alla conservazione degli habitat e/o specie che hanno determinato l'inclusione del sito nella Rete Natura 2000.

Nella ZRO, l'evoluzione dell'ambiente naturale, anche limitatamente ad alcune sue particolari manifestazioni, viene sorvegliata e orientata scientificamente: l'obiettivo consiste nell'orientamento dell'evoluzione degli ecosistemi presenti, con particolare riferimento agli Habitat Natura 2000 ma anche alle aree diversamente connesse con il sistema della rete idrica, verso condizioni di maggior efficienza biologica e di miglior equilibrio ecologico, riducendo progressivamente le interferenze antropiche;

In tali aree si applicano le direttive e prescrizioni di cui ai Titoli III e IV seguenti.

B. ZONE DI PROTEZIONE AGRO-FORESTALE (ZPAF)

Le **zone di protezione agro-forestale (ZPAF)** sono individuate in aree collinari e pedecollinari, caratterizzate dalla presenza di valori naturalistici ed ambientali rilevanti quali habitat Natura 2000 e formazioni vegetali boschive e arbustive, testate delle vallecole oltre a particolari forme colturali e produzioni agricole caratteristiche. Gli obiettivi per tali zone consistono nella conservazione, il ripristino e la riqualificazione delle attività agricole, degli usi e delle strutture presenti, insieme coi segni fondamentali del paesaggio naturale e agrario, quali gli elementi della struttura geomorfologica ed idrologica, i terrazzamenti ed i sistemi di siepi ed ambiti boscati.

In queste zone è consentito l'esercizio, sia a cura del Soggetto gestore che di altri enti pubblici, organismi associativi o privati, di attività agricole e selvicolturali, utilizzazioni forestali, e forme di fruizione turistica in forme compatibili con la tutela ambientale e non contrastanti con le finalità generali del Parco e con le norme del piano ambientale.

In tali aree si applicano le direttive e prescrizioni di cui ai Titoli III e IV seguenti.

C. ZONE DI PROMOZIONE AGRICOLA (ZPA)

Le **zone di promozione agricola (ZPA)**, sono individuate in aree collinari, pedecollinari, caratterizzate dall'esercizio di attività agricole, con colture di pregio che combinano l'incremento della redditività aziendale con il mantenimento delle caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche, storico culturali ed ambientali del territorio. Gli obiettivi per tali zone consistono nella promozione e nella qualificazione delle attività agricole e delle produzioni locali, nel duplice ruolo di fattore strutturante del paesaggio e dell'ambiente gardesano e di fattore di base per lo sviluppo economico e sociale del contesto territoriale.

In tali aree si applicano le direttive e prescrizioni di cui ai Titoli III e IV seguenti.

D. ZONE DI URBANIZZAZIONE CONTROLLATA (ZUC)

Le **zone di urbanizzazione controllata (ZUC)** sono individuate in aree prevalentemente edificate o adiacenti ad insediamenti esistenti, nelle quali le originarie caratteristiche naturalistiche o ambientali sono state profondamente o irreversibilmente trasformate dai processi urbanizzativi, ma che fanno parte

integrante del sistema naturalistico e ambientale del Parco, perché funzionalmente necessarie per la sua gestione e fruizione.

Gli obiettivi per tali zone consistono nel favorire lo sviluppo, la riorganizzazione e la riqualificazione urbanistica in modo da assecondare le esigenze di sviluppo economico e sociale delle comunità locali, stimolando le più opportune sinergie tra la valorizzazione e la fruizione del Parco e le attività locali, con particolare riguardo per le attività, ricettive, turistiche, socioculturali e di servizio e riducendo od eliminando le ragioni di conflitto od incompatibilità.

In tali aree si applicano le direttive e prescrizioni dei Titoli III e IV seguenti.

E. ZONE DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE (ZPES)

Le **zone di promozione economica e sociale (ZPES)** sono individuate nelle aree a minor valenza naturalistica, collocate in posizione strategica per lo sviluppo dei servizi del Parco e nelle quali i processi di antropizzazione hanno già modificato il paesaggio naturale. In queste zone, in coerenza con le finalità del Parco, devono essere migliorate la vita sociale e culturale della collettività locale ed il godimento da parte dei visitatori.

Vi saranno ammessi o potenziati i sistemi di fruizione turistica e culturale, mirando allo sviluppo di una economia basata sul rispetto del territorio e della sua natura, ovvero su criteri di sostenibilità e di compatibilità delle attività economiche con le caratteristiche dei luoghi e con le finalità istituzionali del Parco.

In tali aree si applicano le direttive e prescrizioni dei Titoli III e IV seguenti.

3.2 Aree limitrofe

Il Comune trasmette agli Enti territoriali competenti per le aree limitrofe al Parco e ad esso confinante l'invito a scelte di tutela ambientale e di valorizzazione naturalistica analoghe a quelle formulate in questo documento di norme, al fine di garantire quella gradualità di comportamenti di rispetto ambientale che è unica forte garanzia per il successo del Piano.

In particolare si raccomanda:

- il graduale passaggio verso l'esterno dei regimi di tutela stabiliti per il Parco, al fine di rendere comparabili le condizioni di valore in siti in cui il confine divide situazioni sostanzialmente equivalenti;
- di fare non localizzare impianti e attività inquinanti e a rischio nelle aree prossime al Parco; tra queste le discariche, i depositi e gli impianti produttivi a elevato impatto ambientale, le attività rumorose o che producano nocive emissioni di polveri o di gas;
- di organizzare la rete viaria e il sistema dei parcheggi in modo tale da rendere equilibrati i flussi turistici, in sintonia con la vulnerabilità stimata e accertata dal Piano;
- di promuovere la conservazione delle possibilità di spostamento e di mobilità delle specie animali tra l'interno del Parco e le altre aree naturali o prossimo-naturali esterne ad esso.

4. TITOLO III - DIRETTIVE GENERALI PER LE COMPONENTI DEL TERRITORIO

4.1 Norme generali di salvaguardia

L'area del Parco ricade per la quasi totalità entro il Sito Natura 2000 IT3210007 "Monte Baldo: Val dei Mulini, Senge di Marciaga, Rocca di Garda".

Entro tutta l'area del Parco valgono pertanto le Misure di Conservazione approvate dalla Regione Veneto con DGR n. 786 del 27 maggio 2016 e successivamente aggiornate con DGR n. 1331 del 16 agosto 2017.

L'attuazione delle azioni di piano è sempre preceduta dal monitoraggio di habitat e habitat di specie al fine di garantire l'obiettivo prioritario delle conservazione di habitat e specie e dell'equilibrio dell'ecosistema.

4.2 Norme per le zone funzionali del territorio del Parco

4.2.1 *Zone di riserva naturale orientata (ZRO)*

La Zona di riserva naturale orientata (ZRO) è la zona del territorio del Parco a maggiore vocazione naturalistica e che rappresenta il cuore del Parco stesso.

La ZRO comprende aree con vegetazione prossimo-naturale e habitat tutelati da conservare o in stato di parziale degrado, ma con possibilità evolutive o di ripristino verso equilibri funzionali che rispondono ai requisiti delle normative comunitarie.

In tali zone l'esigenza della protezione del suolo, del sottosuolo, della flora e della fauna prevale su ogni altra esigenza.

Nella ZRO il Piano ambientale determina gli interventi necessari per la protezione dell'ambiente e per la ricomposizione di equilibri naturali propri dell'ambiente.

Le opere relative alla tutela idrogeologica sono effettuate secondo i criteri di bio-ingegneria idraulico-forestale o comunque adottando soluzioni tecniche tali da limitare al massimo gli effetti negativi a carico degli assetti ecologici e paesaggistici presenti.

L'accesso al pubblico è consentito soltanto lungo la viabilità esistente e i percorsi individuati e segnalati. L'accesso motorizzato è vietato, salvo che per interventi di manutenzione a fini naturalistici per le necessità dei proprietari e residenti della zona, per l'accesso ai fondi agricoli, per la conduzione degli impianti pubblici e delle attività economiche già esistenti nell'area.

In tali ambiti è vietata l'edificazione al di fuori delle aree e delle azioni esplicitamente previste dal Piano Ambientale, con la sola eccezione dei percorsi e delle postazioni didattiche da realizzarsi tuttavia mediante l'impiego prevalente di materiali naturali e comunque non sintetici, con adeguate mascherature per l'inserimento ambientale e la quiete della fauna in posizione adeguata. E' altresì vietata la definizione di nuove zone o norme urbanistiche che prevedano espansione edilizia.

Gli usi e le attività consentite nella ZRO hanno carattere naturalistico, e comprendono:

- a) la **fruizione** che, oltre agli scopi naturalistici, scientifici e didattici, può avere carattere sportivo o ricreativo nel rispetto del presente progetto di Parco;
- b) le **attività agroforestali**, complessivamente orientate alla manutenzione del territorio con le tradizionali forme di utilizzazione delle risorse per la vita delle comunità locali, alla conservazione degli habitat e dei paesaggi coltivati e del relativo patrimonio culturale, comprendente in varia misura le attività di gestione forestale, i servizi e le infrastrutture ad essa connesse, nonché le varie forme di coltivazione agricola del suolo, con i relativi servizi ed abitazioni;
- c) le **attività ricettive turistiche**, purché tali attività non determinino interferenze o sovraccarichi ambientali incompatibili con la conservazione delle risorse, o la riconoscibilità e la leggibilità del paesaggio.

Le tipologie di interventi sull'edificato e le infrastrutture esistenti consentiti nella ZRO comprendono:

- a) gli **interventi conservativi**, volti prioritariamente alla conservazione delle risorse naturali e dei processi biocenotici, delle risorse e delle testimonianze culturali, l'eliminazione degli elementi infestanti o degradanti, parziali rimodellazioni del suolo per la sicurezza e la stabilità idrogeologica o per la fruizione naturalistica;
- b) gli **interventi manutentivi**, comprendente le azioni e gli interventi volti alla manutenzione delle risorse primarie, dei paesaggi e del patrimonio culturale, con eventuali interventi di recupero leggero e diffuso,

di riuso, di rifunzionalizzazione e di modificazione fisica marginale, strettamente finalizzati al mantenimento dei valori in atto;

- c) gli **interventi di restituzione**, interventi volti al ripristino di condizioni ambientali alterate da processi di degrado, al restauro dei monumenti e delle testimonianze storico-culturali, al recupero del patrimonio abbandonato e al ripristino delle componenti naturali, all'eliminazione o alla mitigazione dei fattori di degrado o d'alterazione e dei tipi o livelli di fruizione incompatibili, con le modificazioni fisiche o funzionali strettamente necessarie e compatibili con tali finalità;
- d) gli interventi direttamente legati alle **azioni previste dal presente Piano ambientale e identificate dalla cartografia di Piano**.

Sono esclusi interventi di nuova edificazione, ad esclusione di quelli previsti dalle azioni del Piano Ambientale, nonché tutti gli interventi, gli usi e le attività che contrastino con gli indirizzi conservativi e fruitivi suddetti. Gli interventi sono inoltre ammessi alle seguenti condizioni:

- a) interventi per apertura o completamento di strade solo per eventuali tratti non asfaltati ad esclusivo uso agroforestale e antincendio e/o per il raggiungimento di abitazioni esistenti;
- b) trasformazione di incolti in aree coltivate, con esclusione dei prati aridi e degli habitat Natura 2000, solo per governare l'imboschimento e per la ricostituzione di copertura vegetale con tecniche di ingegneria naturalistica sui terreni interessati da gravi processi erosivi in atto, con l'esclusione in ogni caso delle aree già habitat 2000 o potenzialmente tali;
- c) interventi selvicolturali solo se attuati secondo gli indirizzi del P.A. per i diversi tipi forestali;
- d) movimenti di terreno e modificazioni dei reticoli idrici superficiali solo se finalizzati al mantenimento delle attività agropastorali in atto (purché compatibili con gli ecosistemi protetti), al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, alla difesa idrogeologica o al recupero ambientale di aree degradate, all'implementazione delle azioni del P.A. Tali interventi dovranno comunque essere realizzati attraverso tecniche di ingegneria naturalistica;
- e) interventi relativi alla manutenzione ordinaria e al riordino degli impianti tecnologici esistenti;

E' altresì esclusa l'introduzione di specie animali o vegetali suscettibili di provocare alterazioni dell'ambiente.

Valgono in ogni caso le direttive e prescrizioni di cui al cap. 5.1

4.2.2 Zone di protezione agro-forestale (ZPAF)

Nelle zone di protezione agro-forestale (ZPAF) gli indirizzi sono orientati a sostenere il mantenimento delle forme colturali tradizionali, con particolare riferimento ai vigneti, agli oliveti, alla regimazione del ceduo e alle altre piante da frutto, ad agevolare le pratiche agro-forestali più opportune, a migliorare la qualità e la leggibilità del paesaggio agrario.

Gli usi e le attività consentite nella ZPAF hanno carattere naturalistico e selvicolturale, e comprendono:

- a) la **fruizione** che, oltre agli scopi naturalistici, scientifici e didattici, può avere carattere turistico sportivo o ricreativo
- b) le **attività agroforestali**, complessivamente orientate alla manutenzione del territorio con le tradizionali forme di utilizzazione delle risorse per la vita delle comunità locali, alla conservazione degli habitat e dei paesaggi coltivati e del relativo patrimonio culturale, comprendente in varia misura le attività di gestione forestale, i servizi e le infrastrutture ad essa connesse, nonché le varie forme di coltivazione agricola del suolo, con i relativi servizi ed abitazioni;
- c) le **attività ricettive turistiche**, purché tali attività non determinino interferenze o sovraccarichi ambientali incompatibili con la conservazione delle risorse, o la riconoscibilità e la leggibilità del paesaggio. In particolare, sono consentite nuove *strutture ricettive all'aperto e strutture ricettive in ambienti naturali*, in riferimento agli art. 26 e 27ter della LR 14 giugno 2013 n. 11 "*Sviluppo e sostenibilità del turismo Veneto*";

Le tipologie di interventi sull'edificato e le infrastrutture esistenti consentiti nella ZPAF comprendono:

- a) gli **interventi conservativi**, volti prioritariamente alla conservazione delle risorse naturali e dei processi biocenotici, delle risorse e delle testimonianze culturali, l'eliminazione degli elementi infestanti o degradanti, parziali rimodellazioni del suolo per la sicurezza e la stabilità idrogeologica o per la fruizione naturalistica;

- b) gli **interventi manutentivi**, comprendente le azioni e gli interventi volti alla manutenzione delle risorse primarie, dei paesaggi e del patrimonio culturale, con eventuali interventi di recupero leggero e diffuso, di riuso, di rifunzionalizzazione e di modificazione fisica marginale, strettamente finalizzati al mantenimento dei valori in atto;
- c) gli **interventi di restituzione**, interventi volti al ripristino di condizioni ambientali alterate da processi di degrado, al restauro dei monumenti e delle testimonianze storico-culturali, al recupero del patrimonio abbandonato e al ripristino delle componenti naturali, all'eliminazione o alla mitigazione dei fattori di degrado o d'alterazione e dei tipi o livelli di fruizione incompatibili, con le modificazioni fisiche o funzionali strettamente necessarie e compatibili con tali finalità;
- d) gli **interventi di riqualificazione**, comprendenti le azioni e gli interventi volti prioritariamente al miglioramento delle condizioni esistenti e alla valorizzazione di risorse male o sottoutilizzate, con modificazioni fisiche o funzionali anche radicalmente innovative ma tali da non aumentare sostanzialmente i carichi urbanistici ed ambientali, da ridurre od eliminare i conflitti o le improprietà d'uso in atto
- e) gli interventi direttamente legati alle **azioni previste dal presente Piano ambientale e identificate dalla cartografia di Piano**.

Sono esclusi tutti gli interventi, gli usi e le attività che contrastino con gli indirizzi suddetti.

Gli interventi sono ammessi comunque con le seguenti limitazioni:

- a) interventi sui terreni boschivi e recentemente imboschiti, con esclusione dei prati aridi e degli habitat Natura 2000, solo se attuati per governare l'imboschimento nei terreni di recente abbandono e per la ricostituzione di copertura vegetale con tecniche di ingegneria naturalistica sui terreni interessati da processi erosivi in atto;
- b) interventi selvicolturali solo se attuati secondo gli indirizzi del P.A. per i diversi tipi forestali; l'esecuzione di tagli di alberature, siepi e filari, anche parziali, solo in quanto necessari alla normale tecnica di manutenzione oltre che di eventuale reimpianto con specie autoctone previa comunicazione al Soggetto Gestore
- c) gli interventi che modificano il regime delle acque, purché previsti in progetti approvati dall'Ente per realizzare vasche, serbatoi, per il miglioramento dei sistemi irrigui e delle necessità idriche per la sicurezza dagli incendi;
- d) sono consentiti gli interventi edilizi Previsti dagli artt.43, 44 e 45 della L.R. 11/2004; sono consentiti l'ampliamento e la costruzione di annessi rustici. I nuovi edifici dovranno essere realizzati in aderenza al fabbricato esistente e quando ciò non sia possibile, nell'ambito dell'aggregato abitativo. Non sono consentiti nuovi allevamenti zootecnici;
- e) le recinzioni, realizzate in siepi o pietra naturale locale a secco, o in altri materiali locali, o in rete metallica, a maglie larghe affiancata da siepe, e coerentemente inserite nella trama particellare;
- f) i movimenti di terreno funzionali all'attività agricola, forestale ad esclusione delle sistemazioni fondiari con asportazione di materiale purché autorizzati dall'Ente ove prescritto e nel rispetto delle colture terrazzate e dei muretti a secco;
- g) interventi per apertura o completamento di strade solo per eventuali tratti non asfaltati ad esclusivo uso agroforestale e antincendio e/o per il raggiungimento di abitazioni o strutture previste dal Piano del Parco
- h) per gli interventi di trasformazione per la realizzazione di nuove *strutture ricettive all'aperto* e *strutture ricettive in ambienti naturali*, di cui alla LR 14 giugno 2013 n. 11, dovranno essere previste le seguenti misure di attenzione ambientale:
 - è esclusa la realizzazione di impianti che prevedono l'uso di armi da fuoco, piste per veicoli motorizzati (es. motocross, rally) nonché la realizzazione di impianti per eventi sportivi che attraggano un elevato numero di spettatori. Sono invece consentite attività che favoriscano la fruizione sostenibile del territorio aperto (es. parchi avventura, tree climbing, parchi orienteering, campi da gara all'aperto quali piccoli maneggi, tennis...). La progettazione di tali aree dovrà essere orientata al mantenimento di sistemi seminaturali con funzione di zona rifugio e di foraggiamento per la fauna.
 - divieto assoluto di trasformazione di Habitat 6510 e 6210
 - mantenimento di una fascia arborea-arbustive lungo il perimetro della struttura, di larghezza minima 3 metri
 - mantenimento degli esemplari arborei di maggiore dimensione. In ogni caso, dovrà essere mantenuta all'interno del perimetro della struttura un numero di esemplari arborei di specie autoctone pari ad almeno 1 albero ogni 50 mq di superficie. Per quanto sia preferibile il mantenimento delle alberature esistenti, tale dotazione arborea potrà essere garantita anche con progetti di ripiantumazione e potrà realizzarsi sia identificando specifiche aree ad elevata densità, sia intercalando le alberature alle

piazzole di sosta e alle strutture. La siepe arborea di cui al punto precedente non concorre al raggiungimento di questo obiettivo minimo.

In caso di impossibilità del rispetto delle suddette misure di attenzione, si dovrà prevedere la messa a dimora di un numero equivalente di piante in altra area del territorio del Parco, nella misura di 1 a 1.

E' altresì esclusa l'introduzione di specie animali o vegetali suscettibili di provocare alterazioni dell'ambiente.

Valgono in ogni caso le direttive e prescrizioni di cui al cap. 5.2

4.2.3 Zone di promozione agricola (ZPA)

Nelle zone di promozione agricola (ZPA) gli indirizzi sono orientati a sostenere lo sviluppo dell'agricoltura con la piena e razionale utilizzazione delle risorse e delle potenzialità ambientali, favorendo nel contempo le azioni che riducono gli impatti ambientali negativi. A tal fine il Soggetto Gestore è impegnato ad utilizzare nelle forme più ampie e articolate gli incentivi economici e gli strumenti di sostegno previsti da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali, e ad indirizzare e coordinare i programmi di servizi e di infrastrutturazione per l'agricoltura di enti di settore pubblici e privati.

Gli usi e le attività consentite nella ZPA hanno carattere naturalistico, turistico ed agricolo, e comprendono:

- a) la **fruizione** che, oltre agli scopi naturalistici, scientifici e didattici, può avere carattere turistico, sportivo, ricreativo e legato alle attività economiche esistenti
- b) le **attività agroforestali ed agricole**, complessivamente orientate alla manutenzione del territorio con le tradizionali forme di utilizzazione delle risorse per la vita delle comunità locali, ed alla conservazione dei paesaggi coltivati e del relativo patrimonio culturale, comprendente in varia misura le attività di coltivazione agricola del suolo, anche intensive, con i relativi servizi ed abitazioni;
- c) le **attività ricettive turistiche**, purché tali attività non determinino interferenze o sovraccarichi ambientali incompatibili con la conservazione o la riproducibilità delle risorse, o la riconoscibilità e la leggibilità del paesaggio;
- d) le **attività urbano-abitative** previste dalla pianificazione territoriale comunale e dal P.A., complessivamente orientate alla qualificazione ed all'arricchimento delle condizioni dell'abitare (comprendenti in varia misura: residenze permanenti, coi servizi e le infrastrutture ad esse connessi, residenze temporanee, attrezzature ricettive o servizi legati alle attività turistico-ricreative, escursionistiche e sportive).

Le tipologie di interventi sull'edificato e le infrastrutture esistenti consentiti nella ZPA comprendono:

- a) gli **interventi conservativi**, volti prioritariamente alla conservazione delle risorse naturali e dei processi biocenotici, delle risorse e delle testimonianze culturali, l'eliminazione degli elementi infestanti o degradanti, parziali rimodellazioni del suolo per la sicurezza e la stabilità idrogeologica o per la fruizione naturalistica;
- b) gli **interventi manutentivi**, comprendente le azioni e gli interventi volti alla manutenzione delle risorse primarie, dei paesaggi e del patrimonio culturale, con eventuali interventi di recupero leggero e diffuso, di riuso, di rifunzionalizzazione e di modificazione fisica marginale, strettamente finalizzati al mantenimento dei valori in atto;
- c) gli **interventi di restituzione**, interventi volti al ripristino di condizioni ambientali alterate da processi di degrado, al restauro dei monumenti e delle testimonianze storico-culturali, al recupero del patrimonio abbandonato e al ripristino delle componenti naturali, all'eliminazione o alla mitigazione dei fattori di degrado o d'alterazione e dei tipi o livelli di fruizione incompatibili, con le modificazioni fisiche o funzionali strettamente necessarie e compatibili con tali finalità;
- d) gli **interventi di riqualificazione**, comprendenti le azioni e gli interventi volti prioritariamente al miglioramento delle condizioni esistenti e alla valorizzazione di risorse male o sottoutilizzate, con modificazioni fisiche o funzionali anche radicalmente innovative ma tali da non aumentare sostanzialmente i carichi urbanistici ed ambientali, da ridurre od eliminare i conflitti o le improprietà d'uso in atto
- e) gli interventi direttamente legati alle **azioni previste dal presente Piano ambientale e identificate dalla cartografia di Piano**.

Sono esclusi tutti gli interventi, gli usi e le attività che contrastino con gli indirizzi suddetti. Gli interventi sono ammessi comunque con le seguenti limitazioni:

- a) l'apertura di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti è ammissibile ad esclusivo uso agricolo forestale la cui necessità sia documentata da piani aziendali approvati, nonché per gli interventi specificamente collegati alle azioni del Piano Ambientale o per esigenze di miglioramento della viabilità a favore dei residenti o per l'attuazione di azioni di piano;
- b) l'esecuzione di tagli di alberature, siepi e filari, anche parziali, solo in quanto necessari alla normale tecnica di manutenzione oltre che di eventuale reimpianto previa comunicazione al Soggetto Gestore;
- c) gli interventi che modificano il regime delle acque, solo se previsti in progetti approvati dal Soggetto Gestore per realizzare vasche, serbatoi, per il miglioramento dei sistemi irrigui e delle necessità idriche per la sicurezza dagli incendi;
- d) la costruzione di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli esistenti solo per le attività agricole, agrituristiche o per la residenza secondo le indicazioni per la zona agricola di cui della legge 11/2004;
- e) le recinzioni, realizzate in siepi o pietra naturale locale a secco, o in rete metallica a maglia larga affiancata da siepe con adeguati passaggi per fauna (ecodotti);
- f) i movimenti di terreno funzionali all'attività agricola, forestale, purché autorizzati dall'Ente ove prescritto.
- g) non sono ammessi nuovi allevamenti;

Valgono in ogni caso le direttive e prescrizioni di cui al cap. 5.3

4.2.4 Zone di urbanizzazione controllata (ZUC)

Le zone di urbanizzazione controllata (ZUC) sono aree facenti parte dei tessuti della città esistente inseriti anche parzialmente all'interno del perimetro del Parco come "bordi urbani", oltre ad aree adiacenti al sistema consolidato esistente; vi sono, inoltre, brani isolati dello stesso consolidato di carattere residenziale.

Gli indirizzi previsti dal P.A. nelle ZUC sono:

- 1) favorire lo sviluppo e la qualificazione dell'assetto urbanistico in modo che esso, oltre a rispondere ai bisogni e alle attese delle popolazioni locali, migliori la qualità dei servizi e arricchisca le opportunità di fruizione del Parco; in particolare con la formazione di varchi d'accesso caratterizzati, in grado di svolgere funzioni d'informazione, orientamento e selezione dei flussi di visitatori;
- 2) favorire l'integrazione del Parco nel contesto ambientale e territoriale, controllandone l'accessibilità dalle aree urbane ed assicurando la massima possibile coerenza tra l'assetto urbanistico e gli spazi naturali, in particolare tra le risorse naturalistiche delle aree interne, le risorse culturali del sistema del Garda;
- 3) eliminare o mitigare gli impatti negativi paesistici ed ambientali degli sviluppi urbanistici pregressi e in atto, contrastando in particolare le tendenze insediative critiche per la leggibilità, l'immagine e la funzionalità del Parco, con interventi per attrezzature e servizi di interesse del Parco che comportino anche il ridisegno dei margini, il riordino delle aree di frangia, la ricomposizione dei fronti urbani.

Gli usi e le attività consentite nella ZUC hanno carattere abitativo e turistico, e comprendono:

- a) la **fruizione** che, oltre agli scopi naturalistici, scientifici e didattici, può avere carattere turistico, sportivo, ricreativo e legato alle attività insediative e economiche esistenti o in progetto
- b) le **attività agroforestali ed agricole**, complessivamente orientate alla manutenzione del territorio con le tradizionali forme di utilizzazione delle risorse per la vita delle comunità locali, ed alla conservazione dei paesaggi coltivati e del relativo patrimonio culturale, comprendente in varia misura le attività di coltivazione agricola del suolo, anche intensive, con i relativi servizi ed abitazioni;
- c) le **attività ricettive turistiche**, purché tali attività non richiedano nuove costruzioni non previste da P.A. o dal Piano degli interventi vigente e non determinino interferenze o sovraccarichi ambientali incompatibili con la conservazione o la riproducibilità delle risorse, o la riconoscibilità e la leggibilità del paesaggio;
- d) le **attività urbano-abitative** previste dalla pianificazione territoriale comunale e dal P.A., complessivamente orientate alla qualificazione ed all'arricchimento delle condizioni dell'abitare (comprendenti in varia misura: residenze permanenti, coi servizi e le infrastrutture ad esse connessi, attività economiche, d'interesse prevalentemente locale; residenze temporanee, attrezzature ricettive o servizi legati alle attività turistico-ricreative, escursionistiche e sportive).

Le tipologie di interventi sull'edificato e le infrastrutture esistenti consentiti nella ZPA comprendono:

- a) gli **interventi conservativi**, volti prioritariamente alla conservazione delle risorse naturali e dei processi biocenotici, delle risorse e delle testimonianze culturali, l'eliminazione degli elementi infestanti o degradanti, parziali rimodellazioni del suolo per la sicurezza e la stabilità idrogeologica o per la fruizione naturalistica;
- b) gli **interventi manutentivi**, comprendente le azioni e gli interventi volti alla manutenzione delle risorse primarie, dei paesaggi e del patrimonio culturale, con eventuali interventi di recupero leggero e diffuso, di riuso, di rifunzionalizzazione e di modificazione fisica marginale, strettamente finalizzati al mantenimento dei valori in atto;
- c) gli **interventi di restituzione**, interventi volti al ripristino di condizioni ambientali alterate da processi di degrado, al restauro dei monumenti e delle testimonianze storico-culturali, al recupero del patrimonio abbandonato e al ripristino delle componenti naturali, all'eliminazione o alla mitigazione dei fattori di degrado o d'alterazione e dei tipi o livelli di fruizione incompatibili, con le modificazioni fisiche o funzionali strettamente necessarie e compatibili con tali finalità;
- d) gli **interventi di riqualificazione**, comprendenti le azioni e gli interventi volti prioritariamente al miglioramento delle condizioni esistenti e alla valorizzazione di risorse male o sottoutilizzate, con modificazioni fisiche o funzionali anche radicalmente innovative ma tali da non aumentare sostanzialmente i carichi urbanistici ed ambientali, da ridurre od eliminare i conflitti o le improprietà d'uso in atto
- e) gli **interventi di trasformazione**, comprendenti gli interventi previsti dalla pianificazione vigente e dal presente P.A. volti ad introdurre sostanziali innovazioni d'uso o di struttura nello stato dei luoghi per fini economici o sociali, con modificazioni anche radicali dei valori esistenti, dirette sia al potenziamento delle strutture e degli usi che al miglioramento delle condizioni preesistenti.
- f) gli interventi direttamente legati alle **azioni previste dal presente Piano ambientale e identificate dalla cartografia di Piano**.

Sono esclusi tutti gli interventi, gli usi e le attività che contrastino con gli indirizzi suddetti. Gli interventi sono ammessi comunque con le seguenti limitazioni:

- a) l'apertura di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti è ammissibile ad esclusivo uso delle aree residenziali esistenti e previste dalla pianificazione vigente, nonché per esigenze di miglioramento della viabilità a favore dei residenti o per l'attuazione di azioni di piano;
- b) l'espianto o il taglio di siepi, filari, alberature, previa comunicazione al Soggetto Gestore e con l'impegno di adeguata sostituzione nella misura di 1 a 2;
- c) gli interventi che modificano il regime delle acque, solo se previsti in progetti approvati dal Soggetto Gestore che garantiscano idonee misure per garantire l'invarianza idraulica;
- d) la costruzione di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli esistenti solo limitatamente a quanto previsto dalla pianificazione vigente e dalla disciplina urbanistica per le ZUC di seguito riportata;
- e) i movimenti di terreno funzionali all'attività agricola, forestale, ed edilizia purché autorizzati dal Soggetto Gestore.

Valgono in ogni caso le direttive e prescrizioni di cui al cap. 5.4

4.2.5 Zone di promozione economica e sociale (ZPES)

Le zone di promozione economica e sociale (ZPES) sono aree a minor valore naturalistico, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione sia urbani che legati alle produzioni agricole intensive, ma facenti parte integrante del sistema ambientale del Parco, perché funzionalmente necessarie alla gestione e alla fruizione. Nelle ZPES sono consentite attività di sviluppo economico e sociale compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

Gli indirizzi previsti dal P.A. nelle ZPES sono:

- 1) organizzare l'accesso al Parco, con nodi scambiatori per la mobilità sostenibile (*nordic walking, bike service*, equitazione, ecc) con presenza di punti didattici e informativi;
- 2) potenziare i sistemi di fruizione turistica, ricreativa, culturale e sportiva del territorio, mirando allo sviluppo di una economia basata sul rispetto della natura, ovvero su criteri di sostenibilità ambientale;

3) migliorare il grado di compatibilità delle attività economiche esistenti con le caratteristiche dei luoghi e con le finalità istituzionali del Parco.

Gli usi e le attività consentite nella ZPES comprendono:

- a) la **fruizione** a carattere turistico, sportivo, ricreativo e legato alle attività insediative esistenti o in progetto
- b) le **attività ricettive turistiche**, strettamente connesse alla rete di fruizione del Parco quali punti di accesso, di sosta e percorsi escursionistici,
- c) le **attività per il turismo e lo sport** previste dalla pianificazione territoriale comunale e dal P.A., comprendenti attrezzature didattiche e spazi di accoglienza direttamente legati alle attività promosse dal Parco, attrezzature ricettive o servizi legati alle attività turistico-ricreative, escursionistiche e sportive, parcheggi scambiatori per incentivare l'accesso al Parco con modalità di spostamento sostenibili.
- d) Interventi sull'edificato e le infrastrutture:
 - **interventi conservativi e manutentivi**, volti prioritariamente alla conservazione delle risorse e delle testimonianze storico-culturali, al recupero del patrimonio abbandonato e al ripristino delle componenti naturali, l'eliminazione degli elementi infestanti o degradanti, parziali rimodellazioni del suolo per la sicurezza e la stabilità idrogeologica o per la fruizione naturalistica;
 - **interventi di riqualificazione**, comprendenti le azioni e gli interventi volti alla valorizzazione di risorse male o sottoutilizzate, con modificazioni fisiche o funzionali anche innovative ma tali da non aumentare sostanzialmente i carichi urbanistici ed ambientali, da ridurre od eliminare i conflitti o le improprietà d'uso in atto
 - **interventi di trasformazione**, comprendenti gli interventi previsti dalla pianificazione vigente e dal presente P.A. volti ad introdurre innovazioni d'uso o di struttura nello stato dei luoghi per fini economici o sociali, con nuovi interventi o modificazioni dirette sia al potenziamento delle strutture e degli usi che al miglioramento delle condizioni preesistenti, sempre nel rispetto degli obiettivi di tutela del Parco
 - interventi direttamente legati alle **azioni previste dal presente Piano ambientale e identificate dalla cartografia di Piano**.

Gli interventi sono ammessi comunque con le seguenti limitazioni:

- a) le attività e strutture di tipo ludico-sportivo non potranno determinare incrementi significativi dei livelli di rumorosità, emissioni atmosferiche e traffico veicolare. E' pertanto esclusa la realizzazione di impianti che prevedono l'uso di armi da fuoco, piste per veicoli motorizzati (es. motocross, rally) nonché la realizzazione di impianti per eventi sportivi che attraggano un elevato numero di spettatori. Sono invece consentite attività e strutture sportive che favoriscano la fruizione sostenibile del territorio aperto (es. biogolf, parchi avventura, parchi orienteering, tiro con l'arco, campi da gara all'aperto quali maneggi, tennis...). La progettazione delle aree sportive dovrà essere orientata al mantenimento di aree seminaturali con funzione di zona rifugio e di foraggiamento per la fauna.
- b) le nuove strutture di tipo turistico ricettivo potranno ricadere nelle tipologie delle *strutture ricettive all'aperto*, *strutture ricettive complementari* o *strutture ricettive in ambienti naturali*, di cui rispettivamente all'art. 26, 27 e 27ter della LR 14 giugno 2013 n. 11.

Valgono in ogni caso le direttive e prescrizioni di cui al cap. 5.5

4.3 Disciplina urbanistica per le aree del parco

Nel rispetto delle norme sopra esposte relative alla zonizzazione funzionale del territorio del Parco, nel seguito vengono specificate le principali linee di indirizzo per la disciplina urbanistica all'interno del Parco.

4.3.1 Zone di urbanizzazione controllata (ZUC)

In corrispondenza delle ZUC si possono prevedere interventi di ampliamento dell'edificato esistente, piccoli ispessimenti, oltre che gli interventi di riqualificazione urbanistica e riordino edilizio per migliorarne la qualità e per arricchire le opportunità di fruizione del Parco, oltre a rispondere alle esigenze, ai bisogni e alle attese della Comunità locale anche di carattere residenziale.

Tali aree ZUC sono individuate nella cartografia di Piano. Alcune ZUC sono puntualmente numerate e disciplinate da scheda urbanistica puntuale con numerazione corrispondente, mentre per le ZUC individuate negli elaborati grafici senza alcuna numerazione e, quindi, senza scheda, si rimanda alle corrispondenti norme del Piano degli Interventi vigente.

Per tutte le ZUC con scheda o senza scheda sono ammessi interventi di recupero e di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, purché finalizzati a migliorarne la qualità in riferimento all'appartenenza all'ambito del Parco comunale sia come caratteristiche architettonico formali che come destinazioni ad esso coerenti.

Per migliorare l'immagine e la lettura dei sistemi insediativi esistenti sono ammessi anche interventi di ridisegno dei margini degli stessi e il riordino di aree insediative di frangia. Le stesse schede disciplinano con norme prescrittive qualitative gli aspetti architettonici formali delle costruzioni e l'uso dei materiali. Le schede riportano, quindi, per i nuovi interventi i dati quantitativi (volume, rapporto di copertura, altezza massima, etc.) in riferimento alla potenzialità edificatoria prevista nel dimensionamento degli strumenti urbanistici comunali vigenti PAT e PI.

Le funzioni ammesse nelle ZUC sono quelle tipicamente urbane, corrispondenti alla residenza, alle attività compatibili con la stessa e alle attività turistico ricettive di cui alle normative regionali vigenti. Sono ammesse, altresì, funzioni specialistiche a supporto e valorizzazione delle attività del Parco, quali ospitalità, centri-visita, varchi di accesso, etc.

Dovranno essere evitati e/o contenuti gli sviluppi infrastrutturali e in particolare quelli viabilistici che possano generare flussi di traffico o altri effetti negativi alla tutela del Parco.

Dovrà essere assicurata l'integrazione funzionale delle varie aree tra le zone urbanizzate e il territorio naturale. Le ZUC potranno svolgere anche funzioni corrispondenti a varchi di accesso per attività di informazione, orientamento e selezione dei flussi di visitatori.

All'interno delle ZUC l'operatività è prevista con intervento edilizio diretto e/o con intervento edilizio diretto convenzionato art. 28bis DPR 380/2001.

4.3.2 Zona agricola

La zona agricola (ZTO E) è definita e normata ai sensi degli artt.43, 44 e 45 della LR 11/2004 e smi.

In questo territorio, fermo restando il rispetto di ogni eventuale limitazione e prescrizione determinata dalla zonizzazione funzionale del Parco, sono ammessi esclusivamente interventi edilizi secondo quanto ammesso dal Piano degli Interventi vigente.

4.3.3 Centri storici – beni culturali

All'interno dell'ambito del Parco sono presenti alcuni brani di Centro Storico e/o ambiti funzionali alla città storica, che hanno una normativa di tutela e valorizzazione particolarmente precisa e dettagliata nella pianificazione comunale vigente (PRC).

Sono previste gradualità di interventi ammessi con attribuzione dei gradi di tutela a seguito di indagini critiche storico documentali, oltre ad una serie di prescrizioni progettuali sulle coperture, gli intonaci, finestre, interventi coordinati di facciata, spazi scoperti, murature di brolo, etc., atte a tutelare e valorizzare gli eventuali aspetti architettonico formali caratterizzanti e a non snaturare i tessuti insediativi originari.

Il Piano Ambientale conferma tale normativa di Centro Storico della pianificazione vigente ammettendo, altresì, laddove le caratteristiche specifiche degli immobili tutelati lo consentano, gli usi e le destinazioni specialistiche per la fruizione del Parco Comunale, quali attività turistico ricettive, centri visita e gestione del Parco, uffici, spazi didattici e/o museali ed altri servizi di supporto.

All'interno dell'area a Parco sono presenti corti rurali e colmelle con il proprio ambito pertinenziale scoperto, classificate nella pianificazione vigente come Beni Culturali – BC, che hanno una trattazione analoga a quella del Centro Storico con i gradi di tutela, prescrizioni puntuali qualitative, etc.

Anche per tali ambiti il Piano Ambientale conferma la trattazione della pianificazione vigente con l'estensione ai Beni Culturali delle stesse funzioni specialistiche di cui sopra se coerenti con le specifiche caratteristiche dei BC.

Si precisa, comunque, che sono sempre ammesse Varianti tematiche al Centro Storico e ai Beni Culturali all'interno del Parco senza che questo costituisca Variante al Piano Ambientale.

È stata redatta una scheda di progetto puntuale n. 2 relativa al Bene Culturale n. 13 BC 13 a cui si rimanda integralmente.

4.3.4 Elementi puntuali

Sono edifici isolati e altri manufatti, quali mulini, muri di brolo ed elementi significativi presenti all'interno del Parco, che dovranno essere recuperati e valorizzati ai fini dell'immagine generale dello stesso con funzioni riferite alle attività turistico-visitative, ricettive e di servizio ammesse.

Per quanto riguarda gli edifici, compresi i mulini, che dovranno essere recuperati e qualificati con le funzioni previste all'interno del Parco, già evidenziate per i Centri Storici e i Beni Culturali, sono ammessi tutti gli interventi atti a migliorare la qualità percettiva e l'inserimento nel paesaggio.

Altri elementi puntuali caratterizzanti dovranno pure essere recuperati e valorizzati come manufatti significativi delle tradizioni e degli usi locali.

Dovranno essere eliminati eventuali elementi negativi per l'immagine dei luoghi, che costituiscono detrattori ambientali attraverso le procedure e le modalità del credito edilizio e relativa riqualificazione ambientale di cui all'art. 36 della LR 11/2004.

E' previsto un intervento puntuale su edificio esistente con incremento volumetrico finalizzato ad attività turistico ricettiva legata ai percorsi naturalistici. Tale intervento viene indicato con apposita scheda di progetto puntuale n. 1.

4.3.5 Fabbricati non più funzionali al fondo agricolo

All'interno del Parco sono presenti i fabbricati non più funzionali al fondo agricolo con scheda e senza scheda.

Si rimanda alla specifica trattazione degli strumenti urbanistici in vigore con le seguenti ulteriori prescrizioni:

- dovranno, comunque, essere adeguati al contesto ambientale con interventi di riqualificazione e riuso dell'esistente sia sotto il profilo formale che nell'uso dei materiali.
- sono ammessi anche gli usi specialistici previsti all'interno del Parco.

4.3.6 Zone F a servizi di interesse comune

All'interno del Parco sono presenti delle zone F per le quali si rimanda alla normativa del Piano degli Interventi vigente con l'aggiunta di caratterizzazioni speciali connesse alla fruizione del Parco.

E' ammessa la proprietà, la realizzazione e la gestione delle zone F all'interno del Parco Comunale da parte di soggetti privati proprietari e/o attuatori a condizione che tutti gli interventi siano regolati e regolamentati da apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale, nella quale sono stabilite le utilizzazioni, la realizzazione e la gestione delle aree stesse secondo le funzioni ammesse dalle presenti norme.

Zona F1 Aree per attrezzature ed impianti di interesse collettivo destinate alle strutture per la pubblica amministrazione, le attività civiche, culturali, sociali, religiose, di servizio pubblico e relativi servizi, etc. I cimiteri sono classificati come Zona F1.

Zona F3 Spazi aperti pubblici attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e lo sport, i parchi urbani, le aree boscate pubbliche, gli spazi aperti di libera fruizione per usi collettivi e relativi servizi.

Queste zone sono destinate ad accogliere azioni di Piano legate alla realizzazione di centri accoglienza, punti di ristoro, di spazi, punti e percorsi didattici.

Zona F4 Aree per parcheggi ad uso pubblico destinate alla sosta degli autoveicoli, quali le aree a parcheggio e/o autorimesse.

Queste zone sono destinate ad accogliere progetti di parcheggi scambiatori per consentire l'accesso al Parco senza autoveicoli e con modalità di spostamento sostenibili (a piedi, in bici, a cavallo, ecc.).

Zona F5 Aree per servizi tecnologici destinate ad impianti, strutture e servizi strettamente tecnologici sia di interesse generale che di interesse locale, quali centrali elettriche, sedi, depositi ed impianti delle Aziende municipali etc.

Zona F6 Aree a minor pregio ambientale e paesaggistico, di estensione anche vasta, destinate ad attrezzature sportive, ricreative e culturali a gestione privata convenzionata, a supporto ed ampliamento dell'offerta turistica e finalizzate ad incrementare l'attrattività del territorio e lo sviluppo socio-economico sostenibile.

Zona F7 Aree di proprietà privata con convenzione, di minor valore ambientale e paesaggistico, per la fruizione del territorio aperto e per le attività sportive e del tempo libero con le relative strutture di supporto quali spazi per accoglienza, aule didattiche, servizi alla persona e all'accessibilità, nel rispetto del territorio e delle sue risorse naturali e culturali.

In queste zone, all'interno nella *Zona di Promozione Economica e Sociale (ZPES)* e della Zona di Protezione Agricola e Forestale (ZPAF) sono ammesse le *strutture ricettive all'aperto* e le relative infrastrutture di supporto, con standard qualitativi elevati nella forma del "*Glampling*", in riferimento all'art. 26 LR 14 giugno 2013 n. 11 "*Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto*" e ai parametri di cui all'art. 30 della LR 33/2002. Sono inoltre consentite le *strutture ricettive in ambienti naturali* – case sugli alberi – e relative infrastrutture di servizio, in riferimento all'art. 27ter della stessa LR 14 giugno 2013 n. 11, con i requisiti previsti dalla DGRV n. 128 del 07 febbraio 2018.

All'interno della sola Zona di Promozione Economica e Sociale (ZPES) sono altresì concesse le strutture ricettive complementari, di cui all'art. 27 della LR 14 giugno 2013 n. 11.

Per le zone F7:

- ad esclusione della zona F7/3 del Piano Ambientale vigente, valgono le modalità di convenzionamento di cui alla delibera del Consiglio Comunale (DCC n. 54 del 20/12/2018).
- L'attuazione mediante progetti delle *strutture ricettive all'aperto* e delle *strutture ricettive in ambiente naturale* dovrà essere comprensivo di misure di attenzione ambientale, con possibilità di realizzazione operativa a stralci funzionali.
- gli allestimenti mobili di pernottamento (tende, roulotte, *mobilehome* o *maxicaravan*) ai sensi del comma 6 dell'art. 30 della LR 33/2002 "*Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo*" non sono soggetti a concessione edilizia.
- al fine di non alterarne l'andamento morfologico del terreno i manufatti ammessi, come da Sussidi Operativi del Piano Ambientale, possono essere sopraelevati o parzialmente sopraelevati mediante l'impiego di supporti idonei realizzati in materiali naturali

Zona F8 Aree di proprietà pubblica destinate ad attività ricettive all'aperto di supporto al turismo visitazionale per la fruizione (campeggi e allestimenti per parcheggio di roulotte, camper, caravan e case mobili). In tali aree potranno essere previste anche contenute nuove volumetrie per attrezzature di servizio (ricezione, servizi igienici, locali deposito, punti di ristoro, spazi per la promozione e vendita prodotti tipici, ecc.)

4.3.7 Fascia di mitigazione ambientale e/o di compensazione ambientale

Per le aree di mitigazione e/o compensazione ambientale si rimanda integralmente agli articoli corrispondenti del Piano degli Interventi vigente.

4.3.8 Servizi e attrezzature per gli usi e la fruizione del parco

All'interno dell'area del Parco sono previste una serie di funzioni definite anche "specialistiche" per qualificare l'offerta per il turismo visitazionale e didattico previsto, che di seguito vengono elencate.

PORTE ACCESSO AL PARCO

Sono punti di accesso al Parco suddivisi in accesso principale e accessi secondari. Nelle vicinanze sono presenti elementi indicatori costituiti da cartellonistica, che individua i percorsi principali e la mappatura delle varie specificità e funzioni all'interno del Parco. L'immagine grafica riportata sugli elaborati costituisce un'icona e, quindi, un riferimento di massima e non è da intendersi georeferenziata sulla base cartografica.

ACCOGLIENZA PARCO per ospitare l'attività di ricevimento dei visitatori con punto di informazione e di organizzazione delle attività del Parco, visite guidate, spazi per proiezioni audiovisivi dimostrativi ed esplicativi delle varie attività.

CENTRO GESTIONE PARCO per ospitare la sede amministrativa del Parco con i vari uffici e relativi spazi di servizio.

CENTRO ATTREZZATURE TECNICHE E LABORATORI DEL PARCO.

Spazi per attrezzature, depositi e magazzini, materiali, attrezzature impianti e laboratori per indagini ed attività legate a rilevamenti floro-faunistici non accessibili al pubblico.

PUNTI DI INFORMAZIONE NON PRESIDATI formati da edicole e postazioni per messaggi informatici e/o audiovisivi nei punti di accesso, accoglienza e porte del Parco e nei principali punti nodali dei percorsi fruitivi dello stesso.

BICIGRILL E PUNTI DI RISTORO

All'interno del Parco sono ammesse modeste strutture in legno per il deposito e il noleggio di biciclette e servizi, nonché punti di ristoro per visitatori.

STRUTTURE RICETTIVE

Per la classificazione delle strutture ricettive si fa riferimento alla LR 14 giugno 2013 n. 11 "*Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto*".

Nel dettaglio, l'art. 26 definisce le "*strutture ricettive all'aperto*", l'art. 27 le "*strutture ricettive complementari*" e l'art. 27ter le "*strutture ricettive in ambiente naturale*".

STRUTTURE RICETTIVE

Le strutture ricettive sono ammesse nelle aree appositamente previste dalla pianificazione vigente, nelle ZUC, nei brani di Centro Storico e nelle Corti Rurali (BC), nonché negli edifici isolati esistenti in zona agricola, organizzati e/o legati, comunque, al turismo rurale anche nelle forme dell'agriturismo.

SERVIZI DI CARATTERE COLLETTIVO

Sono ammessi anche tutti i servizi di carattere collettivo, quali percorsi pedonali, ciclabili, equitabili e percorsi della salute con attrezzature per il gioco, giochi sull'acqua, parcheggi, parcheggi scambiatori, aree per servizi tecnologici e quant'altro, purché funzionale e strumentale alla fruizione turistico visitazionale ludico e didattica del Parco Comunale.

PARCHEGGI

I parcheggi all'interno del Parco possono essere pubblici o privati ma convenzionati con l'Amministrazione Comunale sulle modalità di utilizzo a servizio del Parco. Gli stessi potranno anche essere misti, ovvero in parte per utilizzo privato a servizio dell'edificato ed in parte per utilizzo pubblico a servizio del Parco. La proprietà e la gestione degli stessi potrà essere privata ma, comunque, regolata con apposita convenzione di cui sopra. La realizzazione dei parcheggi all'interno del Parco dovrà garantire il mantenimento dell'originale permeabilità del terreno. A titolo esemplificativo sono ammessi:

- la realizzazione di parcheggi inerbiti con griglia portante in materiale plastico;
- l'impiego di conglomerato ecologico drenante anche pigmentato per un miglior inserimento paesaggistico;
- la realizzazione di prati armati.

VERDE PRIVATO

Il verde privato costituisce un'importante risorsa per la collettività sia per le sue valenze ambientali, legate alla connettività ambientale-naturalistica, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico, al miglioramento del microclima, sia per gli aspetti paesaggistici e storici che caratterizzano e umanizzano il tessuto urbano. Pertanto le aree a verde privato sono inedificabili. Sono sempre ammesse, comunque, la costruzione di parcheggi o garage interrati, purché la copertura di tali parcheggi o garage abbia manto erboso. È ammessa la realizzazione di ridotte serre o limonaie, utilizzabili all'interno di aree a parco giardino o brolo. È ammessa altresì la realizzazione di piscine o peschiere.

Gli interventi prevalenti di gestione del verde privato sono riconducibili al concetto generale di manutenzione ordinaria e straordinaria e fanno riferimento a tutte le pratiche necessarie per mantenere in salute e in sicurezza le componenti del sistema verde. La cadenza degli interventi è legata alla tipologia di verde.

E' fatto obbligo ai proprietari di garantire adeguate condizioni di sicurezza nei casi in cui la vegetazione si trovi in corrispondenza di spazi aperti al pubblico transito. Tale situazione si presenta tipicamente nel caso di pertinenze verdi private con alberi, arbusti, siepi e rampicanti aggettanti su strade aperte al pubblico transito, parcheggi, aree verdi pubbliche, percorsi pedonali e ciclabili, ovvero nel caso di alberate impiantate su strade private aperte al pubblico transito.

In questi casi i proprietari dovranno intervenire con adeguate potature per consentire il transito e la sosta pedonale e veicolare in sicurezza.

Nei casi in cui le condizioni meccaniche dell'albero ne consigliassero l'abbattimento, si dovrà provvedere all'integrazione della pianta abbattuta con piantumazioni di essenze autoctone.

Nel caso di alberi monumentali, l'autorizzazione a qualsiasi intervento (potatura, abbattimento) deve seguire le procedure di cui al DPCM 12/12/05.

Sono considerati alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico e di interesse paesaggistico e culturale (LR 20/2002 Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e DGR n.849/2012):

gli alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità o longevità;

gli alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale o a tradizioni locali.

I residui di potatura e della manutenzione del verde, purché non frammisti ad altri rifiuti, possono essere conferiti gratuitamente, dai Privati o dalle Imprese, presso siti idonei autorizzati. In ogni caso è vietato il conferimento nei cassonetti o presso di questi o l'abbandono su aree pubbliche.

E' fatto obbligo ai proprietari di garantire adeguate condizioni di igiene all'interno degli spazi verdi.

Il contenimento della vegetazione spontanea, in particolare lungo la viabilità ed i confini, è prescritto anche dal Codice della Strada.

Nuovi giardini, parchi e aree verdi

La realizzazione di nuovi giardini, parchi e aree verdi, in genere, devono ispirarsi ai seguenti criteri:

- scelta prevalente di piante autoctone o naturalizzate nella fascia climatica dell'area del Comune di Costermano sul Garda ed utilizzo di materiale vivaistico di prima qualità;
- rispetto della biodiversità in ambito urbano;
- rispetto delle distanze tra alberi, costruzioni limitrofe e sedi stradali;
- corretta progettazione tecnica, ambientale e paesaggistica;
- scelta di piante che apportino il maggior beneficio ambientale;
- diversificazione della specie al fine di ottenere maggiore stabilità biologica e minore incidenza di malattie e parassiti;

- ottimizzazione dei costi d'impianto e di manutenzione;
- facilità di manutenzione;
- rispetto della funzione estetica del verde.

Sono ammessi soltanto manufatti leggeri ed elementi accessori legati alla fruizione del verde privato stesso. Tali strutture devono essere inserite in maniera opportuna nell'ambiente circostante.

All'interno del verde privato di pertinenza dell'unità abitativa è permessa la pavimentazione limitata ai soli percorsi diretti agli accessi degli edifici e alle aree strettamente destinate a parcheggio; in entrambi i casi le pavimentazioni devono essere realizzate utilizzando accorgimenti tecnici che favoriscano l'infiltrazione delle acque nel terreno, favorendone il deflusso ed impedendone il ristagno. In ogni caso, ogni modalità di smaltimento delle acque dovrà rispettare quanto previsto dal DGR 2948/2009 e dalla Compatibilità Idraulica allegata.

4.3.9 Passaggio in quota

All'interno del Parco di interesse locale ed in particolare in corrispondenza della Valle dei Mulini, il Piano Ambientale prevede la realizzazione all'interno della rete dei percorsi ciclopedonali di fruizione turistico visitazionale di un percorso in quota attraverso apposito ponte sospeso lanciato tra le estremità est e ovest della stessa Valle dei Mulini.

Il manufatto dovrà essere studiato non solo sotto il profilo statico funzionale ma dovrà garantire anche un corretto inserimento ambientale. Sarà redatto apposito progetto di opera pubblica a cura dell'Amministrazione Comunale di Costermano sul Garda e lo stesso progetto sarà assoggettato a tutte le procedure di approvazione di legge, VAS, VInCA, etc. Il progetto prevedrà apposite strutture di servizio e di supporto alla struttura, quali biglietteria, servizi di ristoro, aree a servizi di carattere tecnologico, parcheggi e quant'altro necessario per garantire la completa funzionalità e la pubblica fruizione. Detti servizi di supporto saranno dimensionati in riferimento alle necessità connesse all'uso della struttura.

4.3.10 Viabilità, percorsi e sentieri per la fruizione turistico visitazionale

PERCORSI E SENTIERI PER LA FRUIZIONE TURISTICO VISITAZIONALE

Il Piano Ambientale prevede una serie di percorsi e sentieri di interesse turistico prioritario connessi con i punti di accesso al Parco (porte principali e secondarie), con le attrezzature e i centri di servizio e con le attività ricettive al fine della fruizione didattica visitazionale. È prevista, altresì, la connessione con i parcheggi esterni e/o marginali all'area Parco.

Oltre all'impianto distributivo generale previsto negli elaborati del Piano Ambientale, potranno essere realizzati a cura del Comune o dell'Ente gestore del Parco, altri percorsi più limitati e/o specialistici come sentieri didattici, culturali, sentieri naturalistici, escursionistici, piste ciclabili minori utilizzando preferibilmente tracciati esistenti con piccole aree di sosta. Tali ulteriori tracciati e/o sentieri dovranno avere la pavimentazione in terra battuta e/o con l'impiego di materiali "spezzati" e dovranno essere concertati con le aziende agricole e con tutte le altre attività economiche e di servizio presenti all'interno del Parco.

Per quanto riguarda la viabilità esistente si dovrà preferibilmente mantenere il fondo naturale.

Solo ed esclusivamente per particolari situazioni di erosione, fragilità idrogeologica e pendenza potranno essere impiegati pavimentazioni ecologiche drenanti anche pigmentate per un migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

VIABILITA' COMUNALE E/O DI CONNESSIONE CON VIABILITA' COMUNALE

Per la viabilità comunale e/o di immediata connessione alla viabilità comunale, di futura realizzazione, esclusivamente all'interno della *Zona di Promozione Economica e Sociale (ZPES)* e delle *Zone di Urbanizzazione Controllata (ZUC)* è ammesso l'utilizzo di conglomerati bituminosi, di tipo ecocompatibile e possibilmente con colorazioni che ne garantiscano l'inserimento nel contesto paesaggistico.

Tale viabilità comunale e/o di connessione dovrà essere dotata di impianto di illuminazione stradale conforme a quanto previsto dalla L.R. 17/2009 per il contenimento dell'inquinamento luminoso e il risparmio energetico, nonché di adeguati sistemi di convogliamento e trattamento delle acque meteoriche.

4.3.11 Murature di brolo e recinzioni

È previsto il mantenimento, la tutela e la conservazione delle murature di brolo esistenti, nonché dei portali di accesso ai vari compendi e relative cancellate. Sono ammessi interventi di consolidamento e

risanamento. Ulteriori opere nelle murature di brolo sono ammesse solo se strettamente necessarie e se adeguate all'apprezzamento di tali manufatti.

Eventuali nuove recinzioni dovranno essere realizzate con siepi e/o strutture di tipo leggero, permeabili alla vista e di altezza modesta, al fine di non creare forti impatti visivi. Potranno essere realizzate con zoccolatura intonacata e dipinta, dell'altezza massima di cm 30 e soprastante cancellata a giorno dell'altezza di cm 100.

Sono escluse sin d'ora cancellate con profilo a "Z" e recinzioni realizzate da pannellature in calcestruzzo anche prefabbricate sia piene che aperte.

Le recinzioni all'interno del Parco potranno essere realizzate solo se strettamente necessarie alla residenza e/o alle attività ammesse. Non è ammessa la recinzione dei fondi agricoli; eventuali previsioni dovranno essere realizzate mediante filare di alberi e, comunque, con essenze arboree scelte fra quelle tradizionali locali o naturalizzate.

4.3.12 Coni visuali

Il Piano Ambientale recepisce i coni visuali individuati dal P.A.T., che segnalano la necessità di tutelare vedute di valore ambientale e paesaggistico a partire da un punto di osservazione privilegiato e di immediata fruizione percettiva da uno spazio pubblico come viabilità, percorsi e sentieri, belvedere, slarghi, etc.

Tali punti di osservazione individuati vanno tutelati e salvaguardati vietando l'interposizione di ostacoli e quant'altro che possa alterare negativamente la percezione del paesaggio.

4.3.13 Impianti tecnologici

Tutte le aree urbanizzate e quelle attrezzate all'interno del Parco che prevedono la permanenza di persone devono essere dotate di adeguati reti tecnologiche e di adeguati sistemi di smaltimento dei rifiuti. Sono prescritti impianti fognari per tutte le attrezzature che prevedono la permanenza prolungata di 50 persone; negli altri casi sono ammesse dotazioni locali di smaltimento dei liquami conformi alle disposizioni ambientali (Dlgs 152/2006 Parte III Sezione II Capo III) e dell'autorità sanitaria competente.

Gli impianti tecnologici sono ammessi in riferimento alle attività previste all'interno del Parco. Dovrà essere curato l'inserimento ambientale degli impianti con elementi di mitigazione naturale (siepi, quinte di piantate alberate, etc.).

Nel territorio del Parco eventuali nuovi attraversamenti con elettrodotti e/o reti di adduzione di gas e carburanti e/o di altri impianti tecnologici che non siano a servizio del Parco, dovranno essere oggetto di specifico parere di compatibilità con i valori e gli obiettivi del Piano.

4.3.14 Prontuario di mitigazione ambientale e Sussidi operativi

Il Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale in coerenza con la programmazione urbanistica del comune vigente non ha carattere prescrittivo ma indicativo, ovvero costituisce un sussidio operativo di ausilio alla progettazione per gli operatori, finalizzato a stimolare un miglioramento della qualità architettonica e ambientale; costituisce, inoltre, un elemento utile di orientamento per la fase istruttoria da parte del soggetto gestore del Parco.

Il Prontuario del Piano Ambientale, recepito integralmente dal vigente strumento di P.I. persegue l'obiettivo di indicare le modalità di intervento possibili per i progetti relativi al recupero dell'edificato esistente, ai nuovi interventi edilizi e agli spazi aperti nell'ottica della salvaguardia del territorio, nonché quello di guidare e coordinare e migliorare la qualità urbana e territoriale in generale.

Al prontuario sono stati specificatamente aggiunti dei sussidi operativi costituiti da schemi ed esemplificazioni fotografiche, allegati alle presenti norme, quali parte integrante del Piano Ambientale Comunale e forniscono indirizzi di carattere generale, atti a prefigurare gli interventi. Sono, quindi, un ausilio alla progettazione architettonica successiva di manufatti e attrezzature all'interno del Parco e non hanno, quindi, carattere normativo cogente.

Come peraltro per i P.I. il Prontuario costituisce un documento che sarà in fase di continua evoluzione e aggiornamento in riferimento, altresì, all'avanzamento dell'attuazione del progetto di parco e dei progetti tematici specifici. Allo scopo ogni 2 anni si provvederà all'aggiornamento del Prontuario con specifiche schede e sussidi operativi volti a costituire indirizzo per il Soggetto gestore e per il Comitato tecnico scientifico.

5. TITOLO IV - PRESCRIZIONI E DISCIPLINE

5.1 Prescrizioni e discipline per la zona di riserva orientata (ZRO)

Nella zona di riserva orientata (ZRO) sono vietati:

- L'introduzione da parte di privati di qualsiasi mezzo di distruzione o di cattura, se non autorizzati;
- l'uso di fuochi all'aperto;
- l'abbandono di rifiuti
- ogni attività che produca dissesto idrogeologico e fenomeni di intenso inquinamento nell'aria, nel suolo e nell'acqua;
- la realizzazione di nuove recinzioni, fatto salvo quelli/e previsti/e dal Piano, che non abbiano adeguati sistemi di mascheramento a verde e adeguati passaggi per la fauna terrestre;
- l'apertura di nuove strade, fatto salvo quelli/e previsti/e dal Piano. Tali ulteriori tracciati e/o sentieri dovranno avere la pavimentazione in terra battuta e/o con l'impiego di materiali "spezzati".
- la costruzione di nuovi edifici e infrastrutture in genere, fatto salvo quelli/e previsti/e dal Piano: tali interventi potranno essere eseguiti direttamente dal Soggetto gestore oppure da terzi esplicitamente autorizzati dal Soggetto gestore stesso;
- effettuare movimenti di terreno e scavi suscettibili di alterare l'ambiente;
- realizzare depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi anche se in forma controllata;
- l'uso di mezzi motorizzati, fatti salvi l'utilizzo di mezzi necessari per assicurare lo svolgimento di attività di manutenzione ambientale, l'esercizio e la manutenzione delle reti, la manutenzione idraulica, il soccorso, la sorveglianza, la ricerca scientifica, la realizzazione delle azioni di Piano. E' fatto salvo anche l'accesso per i residenti della zona e per l'utilizzo delle strutture ricettive presenti;
- gli interventi che modificano il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal Piano, direttamente eseguito dal Soggetto gestore ovvero dallo stesso autorizzato;
- l'uso di diserbanti chimici di sintesi;
- disturbare, danneggiare, la fauna selvatica, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane o giacigli, fatte salve le attività previste dal Piano, gli interventi di carattere igienico sanitario e la ricerca scientifica, eseguiti direttamente dal Soggetto gestore oppure dallo stesso autorizzati;
- introdurre specie animali alloctone o comunque estranee alla flora e fauna locale;
- l'esecuzione di tagli boschivi, anche parziali a eccezione di quelli necessari per evitare il deterioramento del popolamento, previa autorizzazione del Soggetto gestore;
- effettuare il taglio di piante arboree, comprese quelle schiantate, a terra, ecc., se non autorizzato dal Soggetto gestore, il quale può altresì autorizzare la potature nelle zone a contatto con le aree agricole;
- la trasformazione d'uso del suolo dei terreni
- gli interventi diretti a tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agricolo, salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fitosanitarie;
- la raccolta l'asportazione, il danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità geologiche, paleontologiche e mineralogiche, fatti salvi gli interventi per fini di studio regolamentati da apposita convenzione con il Soggetto gestore;
- l'ingresso ed il calpestio nelle aree con presenza di habitat Natura 2000 oggetto di tutela
- mettere a dimora elementi di specie arboree ed arbustive diverse da quelle elencate negli elaborati del Piano
- l'abbruciamento della vegetazione al di fuori di interventi di manutenzione autorizzati dal Soggetto gestore.

Il controllo della vegetazione nella rete di canali e fossati che raccolgono le acque di scolo è attuabile mediante lo sfalcio meccanico.

Sono invece consentiti gli interventi relativi alle opere di difesa idraulica, per lo scolo delle acque. Il tutto, previa autorizzazione del Soggetto gestore.

L'accesso ai visitatori nella zona di riserva orientata è consentito solo attraverso la viabilità stradale esistente e i percorsi indicati nella tavola di progetto: è quindi vietato introdursi in essa da altri luoghi. Dagli ingressi secondari possono accedere liberamente all'area di riserva solo il personale addetto alla vigilanza e alla gestione, soggetti debitamente autorizzati dal Soggetto gestore, nonché i mezzi meccanici per gli interventi di manutenzione.

Nell'area in oggetto i visitatori devono servirsi degli appositi sentieri pedonali e percorsi individuati; è assolutamente vietato uscire dal percorso individuato dalla segnaletica.

È consentita l'apertura di piste e sentieri onde permettere attività di educazione naturalistica, di protezione civile, antincendio, di sorveglianza o che risultino strettamente necessarie per lo svolgimento e gli interventi previsti dal Piano.

5.2 Prescrizioni e discipline per le zone di protezione agro-forestale (ZPAF)

Nelle zone di protezione agro-forestale (ZPAF) sono vietati:

- l'uso di fuochi all'aperto;
- l'abbandono di rifiuti
- ogni attività che produca dissesto idrogeologico e fenomeni di intenso inquinamento nell'aria, nel suolo e nell'acqua;
- la realizzazione di nuove recinzioni, fatto salvo quelli/e previsti/e dalle azioni di Piano
- l'apertura di nuove strade, fatto salvo quelli/e previsti/e dal Piano. Tali ulteriori tracciati e/o sentieri dovranno avere la pavimentazione in terra battuta e/o con l'impiego di materiali "spezzati".
- la costruzione di nuovi edifici e infrastrutture in genere, fatto salvo quelli/e previsti/e dal Piano (art. 4.2.2 delle presenti norme): tali interventi potranno essere eseguiti direttamente dal Soggetto gestore oppure da terzi esplicitamente autorizzati dal Soggetto gestore stesso.
- effettuare movimenti di terreno e scavi suscettibili di alterare l'ambiente ad eccezione degli interventi funzionali alla attuazione degli obiettivi ed azioni del Piano e quelli volti alla messa in sicurezza del territorio.
- realizzare depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi anche se in forma controllata;
- l'uso di mezzi motorizzati, fatti salvi l'utilizzo di mezzi necessari per assicurare lo svolgimento di attività di manutenzione ambientale, l'esercizio e la manutenzione delle reti, la manutenzione idraulica, il soccorso, la sorveglianza, la ricerca scientifica, la realizzazione delle azioni di Piano. E' fatto salvo anche l'accesso per i residenti della zona e per l'utilizzo delle strutture ricettive presenti;
- gli interventi che modificano il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal Piano, direttamente eseguito dal Soggetto gestore ovvero dallo stesso autorizzato;
- l'uso di diserbanti chimici di sintesi;
- disturbare, danneggiare, la fauna selvatica, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane o giacigli, fatte salve le attività previste dal Piano, gli interventi di carattere igienico sanitario e la ricerca scientifica, eseguiti direttamente dal Soggetto gestore oppure dallo stesso autorizzati;
- svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni ludiche o sportive, effettuare il campeggio al di fuori degli spazi definiti dal Piano;
- introdurre specie animali alloctone o comunque estranee alla flora e fauna locale;
- l'esecuzione di tagli boschivi non autorizzati dal Soggetto gestore;
- effettuare il taglio di piante arboree, comprese quelle schiantate, a terra, ecc., se non autorizzato dal Soggetto gestore, il quale può altresì autorizzare la potature nelle zone a contatto con le aree agricole;
- la trasformazione d'uso del suolo, fatto salvo quanto previsto ai punti 5 e 6 del presente articolo
- gli interventi diretti a tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agricolo, salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fitosanitarie;
- la raccolta l'asportazione, il danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità geologiche, paleontologiche e mineralogiche, fatti salvi gli interventi per fini di studio regolamentati da apposita convenzione con il Soggetto gestore;
- l'ingresso ed il calpestio nelle aree con presenza di habitat Natura 2000 oggetto di tutela
- mettere a dimora elementi di specie arboree ed arbustive diverse da quelle elencate negli elaborati di Piano
- l'abbruciamento della vegetazione al di fuori di interventi di manutenzione autorizzati dal Soggetto gestore.
- lo stoccaggio di letame sul suolo e la realizzazione di concimaie non autorizzate;

Il controllo della vegetazione nella rete di canali e fossati che raccolgono le acque di scolo è attuabile mediante lo sfalcio meccanico. Sono invece consentiti gli interventi relativi alle opere di difesa idraulica, per lo scolo delle acque. Il tutto, previa autorizzazione del Soggetto gestore.

È consentita l'apertura di piste e sentieri onde permettere attività di educazione naturalistica, di protezione civile, antincendio, di sorveglianza o che risultino strettamente necessarie per lo svolgimento e gli interventi previsti dal Piano.

5.3 Prescrizioni e discipline per le zone di promozione agricola (ZPA)

Nella zona di promozione agricola (ZPA) sono vietati:

- l'abbandono di rifiuti
- ogni attività che produca dissesto idrogeologico e ingente inquinamento nell'aria, nel suolo e nell'acqua;
- l'apertura di nuove strade o l'ampliamento di quelle esistenti a eccezione di quelle funzionali e al servizio dell'attività rurale o degli interventi previsti dal Piano Ambientale. Tali ulteriori tracciati e/o sentieri dovranno avere la pavimentazione in terra battuta e/o con l'impiego di materiali "spezzati". Per particolari situazioni di erosione, fragilità idrogeologica e pendenza potranno essere impiegati pavimentazioni ecologiche drenanti anche pigmentate per un migliore inserimento nel contesto paesaggistico;
- i movimenti di terra ad eccezione di quelli superficiali necessari per la normale conduzione agricola dei terreni, senza in ogni caso asportazione o riporto di terreni esterni all'area direttamente oggetto di intervento;
- la costruzione di nuovi edifici e infrastrutture in genere, fatto salvo quelli/e previsti/e dal Piano (art. 4.2.3 delle presenti norme): tali interventi potranno essere eseguiti direttamente dal Soggetto gestore oppure da terzi esplicitamente autorizzati dal Soggetto gestore stesso. Per gli edifici e i manufatti esistenti gli interventi sono disciplinati dalla disciplina urbanistica di cui al TITOLO III precedente;
- costruire recinzioni fisse, se non con siepi a verde formate da elementi di specie elencate negli elaborati di Piano e comunque che possano svolgere una funzione "permeabile" alla fauna;
- svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni ludiche o sportive, effettuare il campeggio al di fuori degli spazi definiti dal Piano;
- realizzare depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi anche se in forma controllata;
- l'uso di mezzi motorizzati, fatti salvi l'utilizzo di mezzi necessari per assicurare lo svolgimento delle attività agricole, di manutenzione ambientale, l'esercizio e la manutenzione delle reti, la manutenzione idraulica, il soccorso, la sorveglianza, la realizzazione delle azioni di piano. E' fatto salvo anche l'accesso per i residenti della zona e per l'utilizzo delle strutture ricettive presenti
- gli interventi che modificano il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal Piano, direttamente eseguito dal Soggetto gestore ovvero dallo stesso autorizzato;
- disturbare, danneggiare, la fauna selvatica, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane o giacigli, fatte salve le attività previste dal Piano, gli interventi di carattere igienico sanitario e la ricerca scientifica, eseguiti direttamente dal Soggetto gestore oppure dallo stesso autorizzati;
- introdurre specie animali alloctone o comunque estranee alla flora e fauna locale ed alle specie coltivate tipiche del territorio;
- la potatura e lo sfalcio nei siti di nidificazione identificati, durante il periodo della riproduzione;
- effettuare il taglio di piante arboree, sia isolate che inserite in filari, nonché delle siepi lungo le strade, i corsi d'acqua ed i coltivi, se non autorizzato dal Soggetto gestore;
- la riduzione a coltura dei terreni boschivi e dei terreni coperti da Habitat Natura 2000 oggetto di tutela;
- gli interventi diretti a tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agricolo, salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fitosanitarie, comunque autorizzate dal soggetto Gestore;
- la raccolta l'asportazione, il danneggiamento delle singolarità geologiche, paleontologiche e mineralogiche, fatti salvi gli interventi per fini di studio regolamentati da apposita convenzione con il Soggetto gestore;
- mettere a dimora elementi di specie arboree ed arbustive diverse da quelle elencate negli elaborati di Piano;
- l'abbruciamento della vegetazione al di fuori di interventi di manutenzione autorizzati dal Soggetto gestore;
- lo stoccaggio di letame e la realizzazione di concimaie non autorizzate;

Nel rispetto comunque di quanto sopra riportato, i terreni agricoli devono essere condotti nel rispetto dei criteri dell'agricoltura ecocompatibile. In particolare, i conduttori devono rispettare le dosi massime di concimi e di fitofarmaci, previste dal Disciplinare di produzione integrata, approvato dalla Regione del Veneto, o di produzione biologica, in applicazione dei regg. CEE n. 834/2007 e n. 889/2008; valgono inoltre i dettami di cui al Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (DM 22/01/2014), ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"; valgono infine i dettami del Decreto interministeriale 10 marzo 2015 "Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette"

È consentita la potatura delle siepi; sono consentiti, previo parere delle autorità competenti, lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante.

Il controllo della vegetazione nella rete di canali e fossati che raccolgono le acque di scolo è attuabile mediante lo sfalcio meccanico; le operazioni di dragaggio nei canali artificiali devono essere effettuate con rotazione pluriennale. Sono invece consentiti gli interventi relativi alle opere di difesa, per l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto, previa autorizzazione del Soggetto gestore.

5.4 Prescrizioni e discipline per le zone di urbanizzazione controllata (ZUC)

Nelle zone di urbanizzazione controllata (ZUC) sono vietati:

- l'abbandono di rifiuti
- ogni attività che produca dissesto idrogeologico e ingente inquinamento nell'aria, nel suolo e nell'acqua;
- l'apertura di nuove strade o l'ampliamento di quelle esistenti a eccezione di quelle funzionali e al servizio dell'attività rurale o degli interventi previsti dal Piano Ambientale. E' ammessa la pavimentazione secondo le modalità stabilite dall'art. 4.3.10;
- i movimenti di terra ad eccezione di quelli necessari per la realizzazione degli interventi di edificazione ammessi dal Piano
- la costruzione di nuovi edifici e infrastrutture in genere, fatto salvo quelli/e previsti/e dal Piano: tali interventi potranno essere eseguiti direttamente dal Soggetto gestore oppure da terzi esplicitamente autorizzati dal Soggetto gestore stesso. Per gli edifici e i manufatti esistenti gli interventi sono disciplinati dalla disciplina urbanistica di cui al TITOLO III precedente;
- realizzare depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi anche se in forma controllata;
- l'uso di mezzi motorizzati, fatti salvi l'accesso per i residenti della zona e per l'utilizzo delle strutture ricettive presenti, l'utilizzo di mezzi necessari per assicurare lo svolgimento delle attività economiche esistenti, di manutenzione ambientale, l'esercizio e la manutenzione delle reti, la manutenzione idraulica, il soccorso, la sorveglianza, la realizzazione delle azioni di piano.
- gli interventi che modificano il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal Piano, direttamente eseguito dal Soggetto gestore ovvero dallo stesso autorizzato;
- disturbare, danneggiare la fauna selvatica, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane o giacigli, fatte salve le attività previste dal Piano, gli interventi di carattere igienico sanitario e la ricerca scientifica, eseguiti direttamente dal Soggetto gestore oppure dallo stesso autorizzati;
- introdurre specie animali alloctone o comunque estranee alla flora e fauna locale ed alle specie coltivate tipiche del territorio;
- effettuare il taglio di piante arboree, sia isolate che inserite in filari, nonché delle siepi lungo le strade, i corsi d'acqua ed i coltivi, se non autorizzato dal Soggetto gestore;
- la riduzione a coltura o l'urbanizzazione dei terreni coperti da Habitat oggetto di tutela;
- mettere a dimora elementi di specie arboree ed arbustive diverse da quelle elencate negli elaborati di Piano;
- l'abbruciamento della vegetazione al di fuori di interventi di manutenzione autorizzati dal Soggetto gestore;

Nelle parti di recente espansione e in quelle di ulteriore espansione previste dal Piano, i completamenti e gli sviluppi devono essere orientati in modo da:

- riconnettere i complessi edilizi, basati su lottizzazioni pianificate, con il tessuto urbano circostante, evitando espansioni ulteriori a blocco chiuso isolato in aree libere;
- ridurre al minimo il consumo di suolo, sia con l'occupazione diretta che con la frammentazione dei fondi con le reti infrastrutturali, evitando espansioni a bassa densità, e favorendo invece il massimo compattamento dell'edificato;
- migliorare la qualità complessiva dei nuovi contesti urbani con interventi sugli spazi, i servizi pubblici ed il verde, migliorando la consistenza e l'accessibilità
- non compromettere l'integrità, la visibilità e la leggibilità del paesaggio rispettando in particolare limiti delle zone urbanizzate espressamente segnalati nella tavola di piano;
- rispettare la coerenza tipologica e morfologica dell'assetto urbano contiguo di più antica formazione, soprattutto per quel che concerne la continuità del tessuto edificato e le altezze medie degli edifici

5.5 Prescrizioni e discipline per le zone di promozione economica e sociale (ZPES)

Gli interventi di trasformazione, il completamento e gli sviluppi strategici devono essere orientati in modo da:

- ridurre al minimo il consumo di suolo, sia con l'occupazione diretta che con la frammentazione dei fondi con le reti infrastrutturali, favorendo invece il massimo compattamento dell'edificato;
- rispettare la coerenza tipologica e morfologica dell'assetto urbano contiguo di più antica formazione, soprattutto per quel che concerne la continuità del tessuto edificato e le altezze medie degli edifici
- prevedere l'utilizzo di tecniche di bioingegneria e ingegneria naturalistica e di materiali eco-compatibili;
- garantire una corretta gestione delle acque piovane e degli scarichi, nel rispetto di quanto previsto dal Dlgs 152/2006 ss-mm-ii e dal Piano di tutela delle Acque regionale. Ove tecnicamente possibile dovrà essere obbligatoriamente previsto l'allacciamento alla pubblica fognatura;
- garantire il mantenimento degli afflussi idrici agli eventuali ambienti umidi e alle testate delle vallecole;
- prevedere sempre un progetto del verde, coerente con le linee di indirizzo del Parco e che preveda l'esclusivo utilizzo di specie vegetali autoctone. Lungo il perimetro degli interventi, in particolare quelli posti in vicinanza ad habitat Natura 2000, dovranno essere realizzate fasce verdi con siepi ed alberature con funzione di filtro/mitigazione per le emissioni inquinanti e acustiche, di larghezza pari ad almeno 5 m. Ove lo spazio lo consenta le stesse dovranno avere profondità maggiore e configurarsi come vere e proprie aree boscate;
- Prevedere per le nuove aree a parcheggi adeguate forme di mitigazione mediante la realizzazione di fasce tampone vegetate di larghezza minima pari a 5 metri.
- Prevedere per gli eventuali interventi di trasformazione del territorio che dovessero determinare una riduzione di aree arboreo-arbustive, o di singoli esemplari arborei con diametro maggiore di 12.5 cm, la compensazione mediante ripiantumazione o rimboschimento in misura 1:1,
- Le aree per la realizzazione delle opere di rimboschimento sono individuate da apposita azione del Piano Ambientale
- Utilizzo per la mobilità di supporto e gestione di mezzi ad elevata sostenibilità, con trazione elettrica

Inoltre per quanto riguarda le attività di fruizione, ricreative e sportive all'aperto che interessano aree territoriali estese, dovranno essere garantite le seguenti misure di attenzione ambientale:

- utilizzo esclusivo di specie vegetali autoctone
- eventuale utilizzo di fertilizzanti dovrà essere di origine organica naturale e di diserbanti e fitofarmaci alternativi a quelli tradizionali (acido pelargonico, olii vegetali, pirodiserbo, scerbatura meccanica, ecc.)
- adozione di pratiche irrigue volte al risparmio idrico
- mantenimento o creazione di nuove aree naturali diffuse quali (aree boscate, cespuglieti, con funzione di rifugio e foraggiamento per la fauna
- incentivazione della formazione di aree incolte naturali e creazione di corridoio ecologici con siepi e filari di neoformazione ai margini degli appezzamenti, al fine di mantenere un elevato livello di biodiversità.
- mantenimento dei corsi d'acqua e degli eventuali ambienti umidi presenti
- riduzione e corretto uso delle sostanze potenzialmente tossiche.

Sono invece vietati:

- l'abbandono di rifiuti
- ogni attività che produca dissesto idrogeologico e un aumento significativo dell'inquinamento nell'aria, di rumore, nel suolo e nell'acqua;
- realizzare depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi anche se in forma controllata;
- l'uso di mezzi motorizzati, fatti salvi l'accesso per i residenti della zona e per l'utilizzo delle strutture ricettive e sportive presenti, l'utilizzo di mezzi necessari per assicurare lo svolgimento delle attività esistenti, di manutenzione ambientale, l'esercizio e la manutenzione delle reti, la manutenzione idraulica, il soccorso, la sorveglianza, la realizzazione delle azioni di piano.
- gli interventi che modificano il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal Piano, direttamente eseguito dal Soggetto gestore ovvero dallo stesso autorizzato;

- disturbare, danneggiare la fauna selvatica, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane o giacigli, fatte salve le attività di ricerca e le azioni previste dal Piano, gli interventi di carattere igienico sanitario e la ricerca scientifica, eseguiti direttamente dal Soggetto gestore oppure dallo stesso autorizzati;
- introdurre specie animali alloctone o comunque estranee alla flora e fauna locale ed alle specie coltivate tipiche del territorio;
- l'abbruciamento della vegetazione al di fuori di interventi di manutenzione autorizzati dal Soggetto gestore;
- l'apertura di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti che non siano ad esclusivo uso delle attrezzature, strutture ricettive ed edificazioni esistenti e previste dalla pianificazione vigente e dal P.A., nonché per esigenze di miglioramento della viabilità a favore dei residenti o per l'attuazione di azioni di piano. E' ammessa la pavimentazione secondo le modalità stabilite dall'art. 4.3.10.

5.6 Prescrizioni per le infrastrutture

Per la tutela dei delicati equilibri ambientali, e in particolare di quelli idrogeologici, nonché per la conservazione della flora, della fauna e dei sistemi da esse edificati, sul territorio del Parco non sono ammessi:

- l'installazione di tralicci di nuove linee elettriche aeree e delle relative cabine di trasformazione;
- la posa in opera di nuovi impianti e di antenne per radio-telecomunicazione, fatti salvi quelli funzionali alla vigilanza, al soccorso e quelli necessari alle popolazioni locali, qualora non siano possibili diverse alternative;
- i movimenti di terreno e scavi capaci di alterare la forma del territorio e la qualità dell'ambiente.

Sono ammessi, previa autorizzazione del Soggetto gestore:

- gli interventi e le opere necessari per l'ammodernamento e la sicurezza degli impianti nonché per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee elettriche e telefoniche esistenti;
- gli accessi agli impianti esistenti con i necessari mezzi d'opera;
- i lavori di ordinaria e di straordinaria manutenzione, coi relativi movimenti di terra, di strade, di impianti, reti elettriche e telefoniche, reti fognarie ed acquedottistiche e di sentieri;
- gli sbancamenti necessari al miglioramento di strade di servizio all'attività agricola;
- i movimenti di terra e scavi connessi alla realizzazione, al recupero, al restauro e al miglioramento degli edifici;
- gli interventi associati all'arredo delle aree attrezzate per la sosta e per il ristoro;
- gli scavi per l'interramento di opere di derivazione di acquedotti, di linee elettriche o di scarichi sul suolo, e quanto altro sia previsto dalla normativa nazionale e comunitaria in tema di manutenzione e di tutela delle sorgenti e delle opere di presa.

6. TITOLO V – AZIONI DEL PIANO AMBIENTALE

6.1 Obiettivi delle azioni del Piano Ambientale

Il Parco promuove una serie articolata e coordinata di azioni, con le quali intende sviluppare occasioni di riqualificazione e valorizzazione naturalistica e di cultura naturalistica, nonché di promozione del turismo sostenibile nel territorio. Rientrano nel novero delle azioni del Parco:

- la gestione della vegetazione di pregio, con particolare riguardo agli habitat Natura 2000;
- la gestione faunistica, la protezione e la salvaguardia delle specie;
- la ricerca, il monitoraggio e le collaborazioni scientifiche e culturali con altri Enti;
- l'informazione, la formazione, l'educazione e la didattica;
- la promozione del turismo sostenibile, l'escursionismo e la ricreazione;
- le attività primarie e il recupero di assetti colturali di pregio.

Il Parco provvederà a stabilire, per ciascuna delle su indicate azioni e fermi restando gli obiettivi trasmessi dal Piano Ambientale, le priorità nello sviluppo degli interventi e la dimensione dei contributi che il Parco destinerà alla loro realizzazione.

6.2 Le azioni del Piano ambientale

Le azioni del Piano ambientale sono dettagliatamente descritte nella Relazione Specialistica. Nel seguito si riporta una descrizione di sintesi.

6.2.1 Azioni per la salvaguardia e la promozione della biodiversità

Il Piano Ambientale fa proprie le indicazioni contenute nelle Misure di Conservazione per il SIC IT3210007 "Monte Baldo: Val dei Mulini, Senge di Marciaga, Rocca di Garda" e prevede una serie di azioni specifiche per la salvaguardia della biodiversità locale e la promozione della biodiversità, riassunte nella tabella seguente.

Azione	Descrizione
AZIONE 1 Ricostruzione di habitat 6210 e 6510	Il Piano prevede di favorire, la conservazione e sviluppo in condizioni di maggiore naturalità degli habitat prativi 6210 e 6510; in idonee aree agricole di proprietà pubblica o privata, prevede la ricostituzione degli habitat prativi 6210 e 6510, tramite metodi quali il riporto di fieno o erba verde da siti donatori presenti in aree limitrofe. In particolare è individuata un'area di 3600 mq per tali scopi nei pressi della porta principale di accesso al Parco
AZIONE 2 Gestione delle aree boscate	Il Piano prevede l'attivazione di un piano per la gestione delle aree boscate oggetto di gestione attiva tramite il mantenimento della forma di governo a ceduo e la valorizzazione del patrimonio boschivo, il miglioramento forestale e il contenimento di specie alloctone
AZIONE 3 Rinaturalizzazione di formazioni forestali	Il Piano prevede la realizzazione di un intervento di rinaturalizzazione forestale in un'area di circa 1 ha ubicata nel settore Occidentale del versante Sud di Monte Bran
AZIONE 3B Interventi di rimboschimento	Il Piano prevede la realizzazione di interventi di rimboschimento, su una superficie di circa 16'000 mq, al fine di incrementare la superficie boscata all'interno del Parco
AZIONE 4 Mantenimento e allargamento delle pozze per finalità faunistiche e conservazione degli ambienti acquatici	Il Piano prevede azioni atte a favorire il mantenimento e la conservazione delle pozze d'acqua temporanee esistenti e la creazione di nuove pozze, nonché la tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee, al fine di favorire la conservazione delle specie di anfibi e dell'idrobiosistema in genere.

Azione	Descrizione
AZIONE 5 Piano di monitoraggio dello stato degli habitat	Il Piano prevede il monitoraggio della vegetazione, in relazione agli obiettivi di salvaguardia e promozione, finalizzato a verificare lo stato di conservazione delle cenosi di elevato valore biogeografico
AZIONE 6 Piano di monitoraggio delle specie animali	Il Piano prevede il monitoraggio della fauna, in relazione agli obiettivi di salvaguardia e promozione, finalizzato a verificare lo stato di conservazione delle specie stabilmente presenti o frequentanti il parco

6.2.2 Azioni per la promozione dell'informazione, l'educazione e la didattica

Il Piano prevede una serie di azioni atte a promuovere l'informazione sulle attività del parco, l'educazione e la didattica relativa alla cultura naturalistica, allo sviluppo sostenibile, agli elementi culturali ed ambientali del territorio del Parco, riassunte nella tabella seguente

Azione	Descrizione
AZIONE 7 Creazione di una zona di accoglienza e centro per la gestione del Parco e la ricerca	Il Piano prevede la creazione di un Centro di accoglienza, amministrazione e ricerca nei pressi della porta principale di accesso al Parco per ospitare l'attività di ricevimento dei visitatori con ufficio amministrativo e punto di informazione e di organizzazione delle attività del Parco, visite guidate, spazi per proiezioni audiovisive dimostrative ed esplicative delle varie attività
AZIONE 8 Creazione di itinerari di visita	Il Piano prevede lo studio e la creazione di itinerari di visita consigliati per la fruizione del Parco
AZIONE 9 Punti di informazione non presidiati	Il Piano prevede la creazione di una serie di punti di informazione non presidiati formati da edicole, cartellonistica e postazioni per messaggi informatici e/o audiovisivi nei punti di accesso, accoglienza e porte del Parco e nei principali punti nodali dei percorsi fruitivi.
AZIONE 10 Creazione e promozione del marchio del Parco	Il Piano prevede la creazione di un marchio legato al Parco, da utilizzarsi per promuovere la conoscenza dei prodotti e delle produzioni tipiche del territorio
AZIONE 11 Realizzazione di materiale informativo e di un sito internet	Il Piano prevede la realizzazione di opuscoli informativi, pubblicazioni e di un sito web dedicato per la promozione della conoscenza sul Parco
AZIONE 12 Informazione e sensibilizzazione per agricoltori	Il Piano prevede l'attivazione di progetti per l'informazione e sensibilizzazione rivolti agli agricoltori, relativamente all'adozione di sistemi agrocolturali eco-compatibili e alla promozione dei prodotti tipici del Parco

6.2.3 Azioni di sviluppo dell'offerta turistica e dell'attrattività

Le azioni previste dal Piano Ambientale per la promozione turistica del territorio e lo sviluppo dell'attrattività del Parco sono riassunte nelle Tavole 21 (*Progetto urbanistico*), 22 (*Opportunità turistiche di progetto*) e 23 (*Percorsi, accessi e parcheggi*).

La tabella seguente riassume le azioni previste dal Piano ambientale.

Azione	Descrizione
AZIONE 13 Zone destinate a servizi di interesse pubblico (ZTO F)	Il Piano Ambientale favorisce la realizzazione di progetti per la creazione di aree destinate a servizi per attività scientifico-didattiche, turistico-ricettive e sportive eco-compatibili, per la promozione del turismo sostenibile e della fruizione del territorio, a gestione pubblica, convenzionata o privata.

Azione	Descrizione
AZIONE 14 Beni culturali, corti rurali e centri storici	Il Piano introduce la possibilità nei centri storici e corti rurali esistenti, laddove le caratteristiche specifiche degli immobili tutelati lo consentano, degli usi e destinazioni specialistiche per la fruizione del Parco. Per il BC 13 è prevista una possibilità di aumento volumetrico normato da apposita Scheda.
AZIONE 15 Edifici rurali	Il Piano Ambientale promuove il restauro e la riqualificazione degli edifici rurali storici, dei mulini, degli edifici non più funzionali all'attività agricola, introducendo la possibilità di usi e destinazioni specialistiche per la fruizione del Parco. Per un particolare edificio entro la ZRO è prevista una possibilità di aumento volumetrico normato da apposita Scheda
AZIONE 16 Attrezzature e servizi per il Parco	Il Piano prevede la creazione di un punto di ristoro, la realizzazione di un progetto per la Valle dei Molini basato sulla valorizzazione dell'acqua per il gioco e l'arte. E' prevista inoltre la creazione di quattro porte di accesso al Parco con i relativi servizi. All'interno del Parco sono ammesse modeste strutture in legno per il deposito e il noleggio di biciclette e servizi, nonché punti di ristoro, percorsi della salute attrezzati.
AZIONE 17 Passaggio in quota	Il Piano prevede la realizzazione di un percorso in quota attraverso apposito ponte sospeso lanciato tra le estremità est e ovest della stessa Valle dei Mulini
AZIONE 18 Percorsi ciclo-pedonali	Il Piano recepisce i percorsi ciclopedonali già previsti dal PI e da progetti approvati dall'amministrazione comunale, nonché i principali percorsi escursionistici esistenti. Promuove la realizzazione di percorsi più limitati e/o specialistici come sentieri didattici, culturali, sentieri naturalistici, escursionistici, piste ciclabili minori utilizzando preferibilmente tracciati esistenti e fondi di tipo naturale.

7. TITOLO VI - LA GESTIONE DEL PARCO

7.1 Adempimenti

Per gli adempimenti relativi alla gestione del Parco naturale il Comune di Costermano sul Garda assolve ai seguenti compiti:

- a) adotta un Regolamento per la gestione del Parco naturale;
- b) provvede all'elaborazione di programmi di gestione biennali;
- c) propone le varianti al Piano ambientale;
- d) delibera in ordine ai bilanci preventivi e consuntivi afferenti alla gestione del Parco;
- e) designa un Soggetto gestore del Parco;
- f) promuove la conoscenza dell'ambiente e attua gli interventi per il miglioramento del medesimo;
- g) delibera in ordine alle convenzioni e ai contratti;
- h) delibera su ogni atto che rientri nelle finalità della presente normativa.

7.2 Soggetto gestore

Il Soggetto gestore è individuato dal Comune di Costermano sul Garda. La sua durata in carica corrisponde al mandato amministrativo.

7.3 Personale

Per le necessità della gestione del Parco il Comune di Costermano sul Garda opera attraverso il Soggetto gestore che può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, di personale esterno o dell'apporto collaborativo di Associazioni di volontariato.

7.4 Consulta per il parco

La consulta per il Parco è la struttura idonea a promuovere la partecipazione degli organismi interessati in vista dei programmi di attività da svolgere.

Gli organismi partecipanti alla Consulta per il Parco sono individuati dal Comune, sentito il Soggetto gestore, fra gli Enti, le istituzioni e le associazioni protezionistiche maggiormente rappresentative a livello locale.

La consulta è convocata e presieduta almeno una volta all'anno dal Sindaco o da un suo delegato.

7.5 Comitato tecnico scientifico

Il comitato tecnico scientifico è la struttura idonea a supportare il Comune nelle decisioni da assumere rispetto agli interventi e/o alle iniziative che si devono attuare all'interno del Parco.

Promuove inoltre ricerche e valuta le proposte di ricerca pervenute al Soggetto gestore stabilendo, quando si verificano sovrapposizioni di temi o di calendario, le misure più opportune a cui attenersi.

Il comitato tecnico scientifico è composto, oltre che dal rappresentante del Comune, da quattro membri, scelti dal comune stesso in virtù delle specifiche competenze in discipline naturalistiche.

Il comitato è convocato e presieduto almeno due volte all'anno dal Sindaco o da un suo delegato.

7.6 Attività da affidare

Per il conseguimento dei propri obiettivi di tutela e promozione del territorio il Parco coinvolge le associazioni di volontariato impegnate nel settore della difesa dell'ambiente.

Sotto il controllo degli organi e del personale di sorveglianza del Parco e compatibilmente con le esigenze di specifica competenza tecnica, può avvalersi inoltre delle attività derivanti dalla prestazione di servizio civile alternativo, da programmi di reinserimento di comunità terapeutiche, da interventi a favore dell'occupazione giovanile.

7.7 Monitoraggio

Al fine di garantire il rispetto prioritario degli obiettivi di conservazione delle specie di cui alla Direttiva 92/43/CEE e DIRETTIVA 2009/147/CE è previsto il monitoraggio degli effetti ambientali ed economico-sociali nel corso dell'attuazione del P.A.

A tale scopo l'Ente promuove, in collaborazione con altri organismi di settore, l'aggiornamento delle analisi valutative svolte nell'ambito del P.A., nonché la raccolta sistematica di elementi conoscitivi, derivabili principalmente dalle attività amministrative e di servizio esercitate dall'Ente stesso, dal Comune, dalla Provincia, dai Consorzi di Bonifica, dalla Regione, dal Corpo forestale dello Stato, dalle U.S.L. e da altri enti e organizzazioni, in particolare per quanto riguarda lo stato dei sistemi boscati, la lotta agli incendi, le dinamiche di utilizzo del suolo agricolo, le dinamiche della fruizione turistica, l'attuazione degli strumenti urbanistici locali e le altre dinamiche socio-economiche e ambientali che interessano le finalità strategiche del P.A..

Il sistema informativo concorre a formare una banca dati in costante aggiornamento, che il Parco rende disponibile al pubblico e sulla quale fonda i propri indirizzi con riguardo a programmi e progetti, pareri su interventi, individuazione di priorità nel controllo e nella valorizzazione ambientale.

7.8 Vigilanza

Il Soggetto gestore vigila con il proprio personale all'uopo incaricato sull'applicazione delle presenti Norme e di ogni altra disposizione conseguente.

Per l'adempimento dei compiti di vigilanza può anche essere utilizzato, mediante accordi, personale del Comune di Costermano sul Garda, dell'Amministrazione provinciale nonché delle strutture tecniche regionali e dei Carabinieri forestali. Può inoltre essere utilizzato, mediante apposite convenzioni, personale indicato da enti e associazioni con fine istituzionale di protezione della natura, avente i necessari requisiti.

7.9 Sanzioni

Circa la vigilanza sul rispetto delle normative vigenti, delle presenti Norme e del Regolamento del Parco, l'accertamento delle violazioni e le conseguenti sanzioni, si applica quanto segue:

- a) Il Soggetto gestore adotta e fa eseguire i provvedimenti relativi ad eventuali infrazioni;
- b) Il personale di vigilanza provvede all'accertamento, alla contestazione e alla notificazione delle infrazioni, redigendo i relativi processi verbali e il rapporto ai sensi degli articoli da 13 a 17 della legge 689/1981;
- c) Nei casi in cui l'infrazione abbia provocato un danno o un'alterazione ambientale, l'obbligo di rapporto sussiste anche se sia avvenuto il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria;
- d) Qualora il personale preposto alla vigilanza constati la violazione di prescrizioni di competenza di altre autorità amministrative, provvede ad informare tempestivamente l'autorità competente;
- e) Il Soggetto gestore redige annualmente un rapporto sulle infrazioni rilevate;
- f) Fatte salve specifiche sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni della presente legge, del Piano ambientale, dei regolamenti del Parco, nonché, delle misure di salvaguardia, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 1.000,00, fermo restando l'obbligo della restituzione in pristino;
- g) nei seguenti casi particolari, le sanzioni amministrative pecuniarie sono inoltre così determinate:
 - da € 200,00 a € 2.000,00 per l'estirpazione o per l'abbattimento di ogni specie forestale soggetta a protezione in base a leggi regionali o statali;
 - da € 500,00 a € 2.500,00 per l'uccisione di capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base a leggi statali e regionali;
 - da € 500,00 a € 20.000,00 per le attività edilizie compiute in violazione delle norme o del Regolamento del Parco;
 - da € 2.000,00 a € 20.000,00 per la realizzazione di ogni opera o intervento di trasformazione geomorfologica, ivi compresi gli sbancamenti e i movimenti di terra, l'apertura di cave o di discariche di rifiuti, nonché, per la realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche, ivi compresa l'apertura di strade, in difformità dalle norme di salvaguardia, dal Piano Ambientale e dai regolamenti;
- h) I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti al Comune di Costermano sul Garda;

i) Le sanzioni sono comminate dal sindaco con applicazione delle norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

In ogni caso i contravventori sono tenuti alla demolizione o rimozione delle opere abusivamente eseguite, al ripristino dei luoghi e al risarcimento del danno ulteriore, saranno confiscati i vegetali e gli altri beni rimossi o asportati, gli animali uccisi o catturati, le armi, i macchinari e gli attrezzi utilizzati per la violazione.

7.10 Finanziamento del Parco

Il Comune di Costermano sul Garda provvede alla copertura delle spese necessarie oltre che con risorse proprie, mediante:

- a) trasferimenti della Regione;
- b) contributi da parte di soggetti pubblici e privati;
- c) proventi riscossi per l'attività o servizi svolti;
- d) proventi delle sanzioni.

Il Comune istituisce all'interno del proprio bilancio un apposito capitolo per la gestione del Parco.

8. TITOLO VII – NORME FINALI

8.1 Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Norme di Attuazione, si applicano le disposizioni contenute nella legge 16 agosto 1984 n. 40.

8.2 Recepimento prescrizioni Parere VAS n. 198/2018

Si recepiscono gli esiti e le prescrizioni contenute nel parere motivato della commissione VAS n. 198 del 6 Dicembre 2018, secondo il quale è ammessa l'attuazione degli interventi del Piano Ambientale qualora:

- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
- B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

e siano inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

1. di non sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Himantoglossum adriaticum*, *Gypsophila papillosa*, *Vertigo angustiar*, *Lucanus cervus*, *Cerambyx cerdo*, *Morimus asper*, *Zerynthia polyxena*, *Lycaena dispar*, *Lampetra zanandreae*, *Triturus carnifex*, *Bambina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Falco peregrinus*, *Dryocopus martius*, *Lanius colluria*;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno 1'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
4. di verificare e documentare, per il tramite del Comune di Costermano sul Garda, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza."

